



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 236/10

di iniziativa del Consigliere F. SERGIO recante:

"Rete Escursionistica della Calabria e disciplina delle attività escursionistiche"

relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	09/05/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	10/05/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 15/05/2017

## Normativa nazionale

- Legge 6 dicembre 1991, n. 394. pag. 4  
*Legge quadro sulle aree protette.*

## Documentazione citata

- Estratto PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 pag. 46  
*FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FONDO SOCIALE EUROPEO*
- Delibera Regione Veneto n.959/2006 pag. 49  
*Progetto a regia regionale "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" □□□*

## Normativa comparata

- L.R. LOMBARDIA 27 febbraio 2017, n. 5. pag. 54  
*Rete escursionistica della Lombardia.*
- L.R. CAMPANIA 20 gennaio 2017, n. 2. pag. 61  
*Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore.*
- L.R. ABRUZZO 27 dicembre 2016, n. 42 pag. 73  
*Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.*
- L.R. UMBRIA 21-1-2015 n. 1 (ARTT. 175-177 E 268) pag. 89  
*Testo unico governo del territorio e materie correlate*
- L.R. EMILIA ROMAGNA 26 luglio 2013, n. 14. pag. 92  
*Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche.*
- L.R. MARCHE 18 gennaio 2010, n. 2. pag. 104  
*Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche.*
- L.R. PIEMONTE 18 febbraio 2010, n. 12 pag. 110  
*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*
- Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte 16 novembre 2012, n. 9/R. pag. 121  
*Regolamento regionale recante: "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)".*
- L.R. LIGURIA 16 giugno 2009, n. 24. pag. 143  
*Rete di fruizione escursionistica della Liguria.*

L.R. PUGLIA 25 agosto 2003, n. 21. pag. 156

*Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia.*

L.R. BASILICATA 14 aprile 2000, n. 51. pag. 161

*Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata.*

L.R. TOSCANA 20 marzo 1998, n. 17 pag. 168

*Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche*

**Legge 6 dicembre 1991, n. 394.****Legge quadro sulle aree protette.****TITOLO I****Principi generali****1. Finalità e ambito della legge.**

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'[articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#), e dell'[articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142](#). Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i

patti territoriali di cui all'*articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662* <sup>(2)</sup>.

---

(2) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 21, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

---

### **1-bis.** *Programmi nazionali e politiche di sistema.*

1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1 <sup>(3)</sup>.

---

(3) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 22, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

---

### **2.** *Classificazione delle aree naturali protette.*

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità

biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla [L. 5 marzo 1985, n. 127](#) <sup>(4)</sup>, e quelle definite ai sensi della [L. 31 dicembre 1982, n. 979](#) .

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al [D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448](#) .

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'[articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453](#) .

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni <sup>(5)</sup>.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (AISM-IALA) <sup>(6)</sup>.

---

(4) Recante ratifica del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982.

(5) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 23, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

(6) Comma aggiunto dall'[art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172](#).

### **3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette.**

1. È istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'[articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102](#), individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994 <sup>(7)</sup>.

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata «Consulta», costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. [Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali <sup>(8)</sup>. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli *articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428*, convertito dalla *legge 4 agosto 1973, n. 497*. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991 <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>.

---

(7) Con *Del. 2 dicembre 1996* (Gazz. Uff. 20 giugno 1997, n. 142) il Comitato per le aree naturali protette ha approvato il programma operativo per la Carta della natura. La Corte costituzionale, con *sentenza 13-22 ottobre 1999, n. 389* (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 43, serie speciale), ha dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato per le aree naturali protette, non accogliere le richieste di iscrizione nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette di sette parchi naturali provinciali e di dodici riserve naturali già individuati dalla Provincia di Bolzano, sotto il profilo che in tali aree «le deroghe

al divieto di cui al comma 3 punto a) dell'*art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394* non siano esplicitamente riconducibili a quanto indicato dal comma 4, art. 11 della legge medesima; di conseguenza ha annullato, nella parte corrispondente, la suddetta deliberazione 2 dicembre 1996».

(8) Per l'aumento del contingente di personale della segreteria tecnica vedi l'*art. 4, comma 12, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

(9) Per la soppressione del comitato di cui al presente articolo vedi il *D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281*.

(10) Comma abrogato dall'*art. 14 D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90*. Vedi, anche, gli articoli 3, 11, 12 e 13 dello stesso decreto.

---

#### **4. Programma triennale per le aree naturali protette.**

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato «programma», sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;

e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.

2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'*articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979* .
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla *legge 28 agosto 1989, n. 305* . L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349* , ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica

e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994 <sup>(11)</sup>.

---

(11) Per la soppressione del programma triennale per le aree naturali protette vedi l'art. 76, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, .

---

### **5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi.**

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative certificazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.

3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

### **6. Misure di salvaguardia.**

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349* , in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'*articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59* .

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3

nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'[articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'[articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457](#) , dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'[articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59](#) .

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'[articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) , ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'[articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) . La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) .

## **7. Misure di incentivazione.**

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali

e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25 <sup>(12)</sup>:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

f) agriturismo;

g) attività sportive compatibili;

h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

---

(12) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 8, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

---

## **TITOLO II**

### **Aree naturali protette nazionali**

#### **8. Istituzione delle aree naturali protette nazionali.**

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.

3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.

4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.

5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

#### **9. Ente parco.**

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente <sup>(13)</sup>.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le Regioni interessate che si esprimono entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il

Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio Direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità, secondo le seguenti modalità:

a) quattro, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;

b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'*articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*;

c) uno, su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) <sup>(14)</sup>.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo fino all'insediamento di questo. Il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni. Qualora siano designati membri della Comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo, entro quarantacinque giorni dalla cessazione, della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti <sup>(15)</sup>.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco ed una Giunta esecutiva formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco <sup>(16)</sup>.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 <sup>(17)</sup>.

8-bis. Lo statuto dell'Ente è deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco ed è trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimità e può richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal

ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimità del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni <sup>(18)</sup>.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. In quanto soggette ad approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di amministrazione vigilante, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, le delibere di adozione o di modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle piante organiche sono corredate del parere del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate <sup>(19)</sup>.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni <sup>(20)</sup>.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni <sup>(21)</sup>.

12-*bis*. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonché ai componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennità di carica articolata in un compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001 <sup>(22)</sup>.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla [legge 20 marzo 1975, n. 70](#); essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente

legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco <sup>(23)</sup>.

---

(13) Vedi, anche, l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(14) Comma così sostituito dal comma 1 dell'*art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'*art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013*.

(15) Comma così modificato prima dall'*art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426* e poi dal comma 3 dell'*art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'*art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013*.

(16) Comma così modificato prima dall'*art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426* e poi dal comma 2 dell'*art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'*art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(19) Comma così modificato dal comma 4 dell'*art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*, a decorrere dal 27 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'*art. 4 del medesimo D.P.R. n. 73/2013*.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426*. Con *D.M. 2 novembre 2000* (Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302) e con *D.M. 15 giugno 2016, n. 143* sono state emanate norme relative all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

(21) Comma così sostituito dal comma 8 dell'*art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, aggiunto dalla relativa di conversione.

(22) Comma aggiunto dal comma 108 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 5 dell'*art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73*.

(23) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

---

## **10. Comunità del parco.**

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.
2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:
  - a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
  - b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
  - c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
  - d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
  - d-bis) sullo statuto dell'Ente parco <sup>(24)</sup>.
3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.
4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

---

(24) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 27, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

---

## **11. Regolamento del parco.**

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani <sup>(25)</sup>.

2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dal presente articolo <sup>(26)</sup>.

3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

g) l'uso di fuochi all'aperto;

h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione <sup>(27)</sup>.

---

(25) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(27) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

---

**11-bis.** *Tutela dei valori naturali storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale.*

1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14 <sup>(28)</sup>.

---

(28) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 29, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

---

## **12. Piano per il parco.**

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato «piano», che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;

e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere <sup>(29)</sup>.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'*articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457* ;

c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'*articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978*, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;

d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalità della presente legge. La Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco <sup>(30)</sup>.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati <sup>(31)</sup>.

---

(29) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(30) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 30, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(31) Per l'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte vedi il *Comunicato 28 gennaio 2009*; per l'Ente Parco nazionale della Majella vedi il *Comunicato 17 luglio 2009*.

---

### **13. Nulla osta.**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della *legge 8 luglio 1986, n. 349*.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

**14. Iniziative per la promozione economica e sociale.**

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri <sup>(32)</sup>.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

---

(32) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 31, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

---

**15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.**

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.
3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del documento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'[articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590](#), e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

**16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.**

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'[articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512](#) , e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#) , come sostituito dall'[articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24](#), senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

### **17. Riserve naturali statali.**

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;

b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

### **18. Istituzione di aree protette marine.**

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'*articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979*, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti <sup>(33)</sup>.

1-bis. L'istituzione delle aree protette marine può essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente <sup>(34)</sup>.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

---

(33) Comma così modificato dal comma 8 dell'*art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*. Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

(34) Comma aggiunto dal comma 9 dell'*art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.

---

### **19. Gestione delle aree protette marine.**

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina

mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti <sup>(35)</sup>, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette <sup>(36)</sup>.

---

(35) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

(36) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 17, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

---

## **20. Norme di rinvio.**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

## **21. Vigilanza e sorveglianza.**

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'*articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e del decreto di cui all'*articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143*, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo <sup>(37)</sup>. Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7 <sup>(38)</sup>.

---

(37) Vedi il *D.P.C.M. 26 giugno 1997* e il *D.P.C.M. 5 luglio 2002*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 32, L. 9 dicembre 1998, n. 426*. In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'*art. 80, comma 25, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

### TITOLO III

#### Aree naturali protette regionali

##### 22. Norme quadro.

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'*articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142*. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa *legge n. 142 del 1990*, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;

d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;

e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvopastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.

2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.

3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.

6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente <sup>(39)</sup>.

---

(39) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 33, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.

---

### **23. Parchi naturali regionali.**

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

### **24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.**

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.

2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.

3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

## **25. Strumenti di attuazione.**

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

## **26. Coordinamento degli interventi.**

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'[articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

## **27. Vigilanza e sorveglianza.**

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

### **28. Leggi regionali.**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni finali e transitorie**

### **29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.**

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'[articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47](#) , in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#) .

3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

### **30. Sanzioni.**

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3,

è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-*bis*. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro <sup>(40)</sup>.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-*bis*. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area <sup>(41)</sup>.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'[articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#), sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

---

(40) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

(41) Comma aggiunto dall'*art. 4, L. 8 luglio 2003, n. 172*.

---

### **31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.**

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183*, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'*articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989*, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla *legge 5 aprile 1985, n. 124* <sup>(42)</sup>.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del *decreto ministeriale 20 luglio 1987*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'*articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco <sup>(43)</sup>.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'*articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349*.

---

(42) Per la proroga del termine, vedi l'[art. 3, D.L. 28 agosto 1995, n. 361](#).

(43) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 34, L. 9 dicembre 1998, n. 426](#).

---

### **32. Aree contigue.**

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968](#), soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli [articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#). L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

### **33. Relazione al Parlamento.**

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

### **34. Istituzione di parchi e aree di sperimento.**

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);

- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio.

2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6 <sup>(44)</sup>.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;

f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);

g) Partenio;

h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;

i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis);

l) Alta Murgia;

*l-bis*) Costa teatina <sup>(45)</sup>.

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso. Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

---

(44) Comma così modificato dall'*art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344*. Vedi il *D.P.R. 30 marzo 1998*.

(45) Lettera aggiunta dall'*art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.

---

### **35. Norme transitorie.**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279](#) . Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.
2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'[articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#) , e dall'[articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305](#) , si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'[articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305](#) , in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3 <sup>(46)</sup>.
5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.
6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla

presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

---

(46) Per la proroga al 31 dicembre 1996 del termine previsto dal presente comma 4, vedi l'art. 6, *D.L. 23 ottobre 1996, n. 548*.

---

### **36. Aree marine di reperimento.**

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della *legge 31 dicembre 1982, n. 979*, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

*n)* Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

*o)* Capo Spartivento - Capo Teulada;

*p)* Capo Testa - Punta Falcone;

*q)* Santa Maria di Castellabate;

*r)* Monte di Scauri;

*s)* Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

*t)* Parco marino del Piceno;

*u)* Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»;

*v)* Isola di Bergeggi;

*z)* Stagnone di Marsala;

*aa)* Capo Passero;

*bb)* Pantani di Vindicari;

*cc)* Isola di San Pietro;

*dd)* Isola dell'Asinara;

*ee)* Capo Carbonara;

*ee-bis)* Parco marino «Torre del Cerrano» <sup>(47)</sup>;

*ee-ter)* Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei» <sup>(48)</sup>;

*ee-quater)* Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco <sup>(49)</sup>;

*ee-quinquies)* Grotte di Ripalta-Torre Calderina <sup>(50)</sup>;

*ee-sexies)* Capo Milazzo <sup>(51)</sup>;

*ee-septies)* Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente <sup>(52)</sup>.

2. La Consulta per la difesa del mare <sup>(53)</sup> può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della [legge 31 dicembre 1982, n. 979](#), altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

- 
- (47) Lettera aggiunta dall'*art. 4, L. 8 ottobre 1997, n. 344*.
- (48) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 10, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
- (49) Lettera aggiunta dal comma 4 dell'*art. 8, L. 23 marzo 2001, n. 93*.
- (50) Lettera aggiunta dal comma 116 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (51) Lettera aggiunta dal comma 116 dell'*art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147*, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (52) Lettera aggiunta dall'*art. 6, comma 3, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.
- (53) Per la soppressione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti ed il trasferimento delle relative funzioni al Ministero dell'ambiente, vedi l'*art. 2, comma 14, L. 9 dicembre 1998, n. 426*.
- 

**37. Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale.**

1. ... <sup>(54)</sup>.

2. È deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2-*bis* dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della *legge 29 giugno 1939, n. 1497*, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1985, n. 431*, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

3. Le agevolazioni di cui all'*articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512*, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'*articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939* effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali».

5. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

---

(54) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 114, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

---

### **38. Copertura finanziaria.**

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), come modificata dalla [legge 23 agosto 1988, n. 362](#).

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# **REGIONE CALABRIA**

## **PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020**

### **FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO**

**Versione 7 agosto 2015**

- Recupero di strutture non utilizzate con caratteristiche legate alle tradizioni o alla storia del territorio (es. fortini, mulini, strutture rurali, etc.) per la realizzazione di centri visita, punti di informazione, ecc.;
- Realizzazione di una rete di piste ciclabili e di strutture ad esse connesse finalizzata all'incentivazione della mobilità sostenibile e del cicloturismo.

*Tipologie indicative di beneficiari*

Enti pubblici

*Territori*

Area di attrazione naturale di rilevanza strategica, con priorità alle aree dotate di PAF.

***Azione 6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo.***

L'azione è finalizzata alla tutela, valorizzazione, promozione e fruizione degli attrattori culturali regionali, presenti nelle Aree di attrazione culturale di Rilevanza Strategica (ARS), mediante interventi sistemici e integrati, funzionali a:

- realizzare il sistema regionale degli attrattori culturali regionale;
- costruire gli itinerari culturali tematici;
- garantire l'accessibilità e la fruibilità delle risorse;
- aumentare l'attrattività delle risorse e del territorio.

Le tipologie di beni prioritariamente oggetto di intervento sono:

- i musei, le aree e i parchi archeologici del periodo magno greco e romano;
- le strutture di architettura difensiva (torri e castelli).

L'azione sarà attuata in complementarità con il PON Cultura e Sviluppo<sup>33</sup> e tenendo conto di quanto previsto nella Smart Specialisation Strategy - S3 della Regione Calabria e nella strategia EUSAIR.

Ai sensi dell'articolo 3.1 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (regolamento FESR), il sostegno alle infrastrutture culturali è limitato agli interventi di piccola dimensione, con costo complessivo inferiore o pari a 5 milioni di euro (ovvero 10 milioni di euro nel caso di infrastrutture considerate come patrimonio culturale mondiale Unesco).

Le azioni sono volte:

- al miglioramento delle condizioni strutturali e gli standard di qualità e offerta del patrimonio culturale e dei servizi aggiuntivi;
- al miglioramento delle condizioni di contesto territoriale utili a promuovere e garantire l'accessibilità e la fruibilità degli attrattori culturali;
- alla realizzazione di servizi integrati e di una immagine coordinata del sistema degli attrattori culturali regionali;

<sup>33</sup> La complementarità con il PON cultura e sviluppo, nello specifico, e la demarcazione tra gli interventi sostenuti dal PON e quelli attuati con il POR, è fondata sul principio che il PON interviene sul patrimonio statale ed è sostenuto dallo strumento negoziale dell'Accordo Operativo di Attuazione (AOA) che assicura il raccordo con i POR e permette di definire le azioni complementari utili a rafforzare l'offerta culturale.

- al potenziamento e all'attuazione di modelli di gestione/valorizzazione degli attrattori culturali e specifici itinerari/reti culturali tematici (sistema delle aree e parchi archeologici, sistema dei castelli e delle fortificazioni, aree e strutture di archeologia industriale).

*Tipologie indicative di beneficiari*

Enti pubblici e privati

*Territori*

Aree di Attrazione Culturale di Rilevanza Strategica – ARS, Territori interessati dagli itinerari culturali

***Azione 6.7.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate.***

L'azione sostiene la creazione di servizi e/o l'adozione di sistemi innovativi tesi a garantire la maggiore conoscenza e fruizione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie ICT. Saranno privilegiati interventi integrati in grado di garantire la messa in rete dell'offerta locale, la realizzazione di sistemi innovativi di comunicazione ed informazione turistico-culturale, l'applicazione di tecnologie innovative nella gestione dei beni culturali capaci di rispondere alle nuove domande di fruizione turistico-culturale. L'azione prevede, infine, un sistema informativo e di monitoraggio utile per approfondire la conoscenza dei fenomeni che interessano il settore e per garantire la valutazione della qualità e della sostenibilità degli interventi realizzati.

L'azione sarà attuata in complementarità con il PON Cultura, con quanto previsto nella Smart Specialisation Strategy - S3 della Regione Calabria, nella strategia EUSAIR e negli Assi I, II e XI.

Le azioni sono volte:

- allo sviluppo di sistemi di comunicazione, informazione e promozione turistico-culturale rivolti ad aumentare la domanda di servizi creati;
- alla realizzazione di piattaforme avanzate e di social networking per l'esplorazione e la visita virtuale del patrimonio culturale e ambientale regionale;
- allo sviluppo di sistemi innovativi e tecnologici (es. Realtà Aumentata) per la valorizzazione delle risorse storiche e culturali;
- all'avvio e sviluppo del Sistema Informativo Cultura e dell'Osservatorio Culturale.

*Tipologie indicative di beneficiari*

Enti pubblici e privati

*Territori*

Aree di Attrazione Culturale di Rilevanza Strategica – ARS, territorio regionale interessato dagli itinerari/Reti Culturali Tematiche

***Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche***


**REGIONE DEL VENETO**

 giunta regionale  
 8<sup>a</sup> legislatura

 Presidente  
 V. Presidente  
 Assessori

 Giancarlo  
 Luca  
 Renato  
 Giancarlo  
 Marialuisa  
 Oscar  
 Antonio  
 Elena  
 Fabio  
 Massimo  
 Renzo  
 Flavio  
 Stefano Antonio

 Galan  
 Zaia  
 Chisso  
 Conta  
 Coppola  
 De Bona  
 De Poli  
 Donazzan  
 Gava  
 Giorgetti  
 Marangon  
 Tosi  
 Valdegamberi

**Deliberazione della Giunta**

n. 959 del 11 APR. 2006

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: Progetto a regia regionale "Piano regionale di segnaletica turistica stradale".  
 Affidamento incarico di progettazione e assegnazione risorse.  
 Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 106.  
 (Deliberazione della Giunta regionale n. 146/CR del 20 dicembre 2005).

Il Vice Presidente, Assessore alle politiche dell'agricoltura e del turismo, Dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" prevede all'articolo 106 la concessione di contributi per la realizzazione di progetti d'interesse pubblico e di interesse regionale diretti al miglioramento, alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica territoriale.

Nel bilancio per l'esercizio finanziario per l'anno 2005 è stata stanziata nel capitolo 31109 "Fondo per progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale", la somma complessiva di euro 3.006.352,06, per le azioni e le iniziative di cui all'articolo 106 della legge in parola. Si ritiene utile al riguardo evidenziare che le azioni previste con detto articolo possono effettivamente integrare e completare in modo organico l'azione intrapresa dalla Regione nel qualificare l'offerta turistica regionale. Infatti, la Giunta regionale ha intrapreso una strategia volta ad identificare unitariamente il prodotto turistico veneto.

Nel corso dell'anno 2005, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004, si è dato dunque concreto avvio ad un Servizio integrato di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica regionale con una campagna che ha riguardato in primo luogo l'ideazione e l'approvazione del marchio turistico regionale, che identifica ogni offerta turistica veneta. Nelle intenzioni della Regione, così come specificato nella deliberazione della Giunta regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005, tale marchio turistico regionale dovrà caratterizzare le diverse forme di promozione turistica sia regionale, sia realizzata da altri soggetti.

In relazione a ciò si ritiene, pertanto, che i fondi disponibili nel capitolo di spesa 31109, possano essere destinati alla realizzazione ed attuazione di un progetto a regia regionale denominato "Piano regionale di segnaletica turistica stradale", posto in essere dalla Regione congiuntamente alle Province.

*Mod. A - originale*

Il progetto in parola prevede la progettazione grafica e strutturale di idonea cartellonistica stradale, ivi compresa la segnalazione delle vie d'accesso al Veneto, nonché l'individuazione dei siti di interesse turistico, in armonia con l'attività di promozione dell'offerta turistica della Regione e delle Province ed in particolar modo del "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004.

Si ritiene di affidare l'elaborazione del "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" a Veneto Strade S.p.A. ex articolo 2 della Legge n. 29 del 25 ottobre 2001: quest'ultimo autorizza la Giunta regionale ad attribuire ad una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica la progettazione e l'esecuzione d'interventi sulla rete viaria di interesse regionale. A tale proposito rileva appunto Veneto Strade S.p.A., costituita il 21 dicembre 2001, a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di viabilità, in attuazione della legge regionale n. 29 del 2001 avente ad oggetto: "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali". Si propone conseguentemente di assegnare alla citata Società l'importo di euro 80.000,00 per l'elaborazione del Piano.

L'esecuzione del "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" - predisposizione e collocazione della segnaletica - sarà invece svolta, per quanto di rispettiva competenza, sia dalla Regione, sia dalle Province che intenderanno usufruire del contributo previsto dal presente atto.

Si propone dunque di riservare per la concreta realizzazione del Piano rispettivamente la somma di euro 1.920.000,00 per quanto di competenza della Regione e della somma di euro 1.006.352,06, da ripartirsi in parti uguali, per quanto di competenza delle Province, quale 70% della spesa ammissibile, ex articolo 106 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002.

La Regione, per la realizzazione di quanto di propria competenza, intende avvalersi di Veneto Strade S.p.A.

Va tra l'altro ribadito che tutta l'attività relativa al Piano in parola dovrà essere coordinata con il "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004.

Per quanto riguarda i rapporti tra i soggetti coinvolti dalle suddette iniziative, essi saranno più precisamente disciplinati da distinti accordi, da sottoscrivere successivamente.

A tal fine, si ritiene di incaricare il Dirigente della Direzione Turismo della predisposizione e sottoscrizione degli accordi di cui agli articoli 11 e 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. Tali accordi dovranno prevedere, tra l'altro: che il soggetto beneficiario si attenga a quanto previsto dal Piano regionale di segnaletica turistica stradale" e dal "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004; che l'erogazione dei contributi avvenga per il 50% all'avvio dei lavori e per il 50% dopo la deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta; che il termine massimo per il completamento dei lavori sia fissato dopo due anni dal provvedimento di concessione del contributo, salvo concessione di una sola proroga opportunamente motivata e comunque per un periodo massimo non superiore a metà del tempo di esecuzione lavori inizialmente concesso.

In merito alla presente proposta, la competente VI Commissione Consiliare, ha espresso parere favorevole in data 1 febbraio 2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'articolo 43 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO l'art. 106 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004 con la quale è stato approvato il capitolato di gara per la realizzazione di un servizio integrato di promozione e valorizzazione dell'offerta turistica regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005 con la quale è stato approvato il manuale d'uso del marchio turistico regionale;

VISTI gli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 29 del 25 ottobre 2001 e l'art. 96, comma 1 bis, della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001;

VISTA la legge regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il provvedimento CR n. 146/CR del 20/12/2005;

VISTO il parere della VI Commissione Consiliare n. 105 espresso in data 1 febbraio 2006;

## DELIBERA

1. Di predisporre il "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" a regia regionale avente ad oggetto la progettazione grafica e strutturale di idonea cartellonistica stradale, l'individuazione dei siti e la loro collocazione, in armonia con il "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004" e con la generale attività di promozione dell'offerta turistica della Regione e delle Province.

2. Di incaricare Veneto Strade S.p.A., ex art. 96 della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001, dell'elaborazione del "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" da realizzarsi entro il termine massimo di sei mesi dall'attribuzione dell'incarico.
3. Di disporre che l'attuazione del Piano (realizzazione e collocazione della segnaletica) sia effettuata dalla Regione e dalla Province, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002.
4. Di affidare la parte di attuazione del Piano di competenza della Regione a Veneto Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 96 della legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001.
5. Di autorizzare il Dirigente della Direzione Turismo alla sottoscrizione di accordi, da stipularsi ai sensi degli articoli 15 e 11 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, che disciplineranno i rapporti tra la Regione, le Province e Veneto Strade S.p.A., prevedendo tra l'altro: che il soggetto beneficiario si attenga a quanto previsto dal "Piano regionale di segnaletica turistica stradale" e dal "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004; che l'erogazione dei contributi avvenga per il 50% all'avvio dei lavori e per il 50% dopo la deliberazione esecutiva con la quale il beneficiario ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta; che il termine massimo per il completamento dei lavori sia fissato nei due anni dal provvedimento di concessione del contributo, salvo concessione di una sola proroga opportunamente motivata e comunque per un periodo massimo non superiore a metà del tempo di esecuzione lavori inizialmente concesso.
6. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, ammontanti ad un importo complessivo di euro 3.006.352,06, sono a carico del capitolo 31109 "Fondo per i progetti d'interesse pubblico e d'interesse regionale (art. 106, legge regionale n. 33 del 4.11.2002)" del bilancio regionale per l'esercizio 2005, così ripartiti:
  - per l'elaborazione del Piano di cui al punto 2), la somma di euro 80.000,00 a favore di Veneto Strade S.p.A;
  - per l'attuazione del Piano di cui al punto 3):
    - la somma di euro 1.920.000,00 a favore della concessionaria regionale Veneto Strade S.p.A.;
    - la somma complessiva di 1.006.352,06 a favore delle Province, corrispondente al 70% della spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002, così suddivisa:

Provincia di Belluno	euro 143.764,58,
Provincia di Padova	euro 143.764,58,
Provincia di Rovigo	euro 143.764,58,
Provincia di Treviso	euro 143.764,58,
Provincia di Venezia	euro 143.764,58,
Provincia di Verona	euro 143.764,58,
Provincia di Vicenza	euro 143.764,58.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
*Dott. Antonio MENETTO*

IL PRESIDENTE  
*On. Dott. Giancarlo GALAN*

**L.R. LOMBARDIA 27 febbraio 2017, n. 5.****Rete escursionistica della Lombardia.****Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della Lombardia, di seguito denominata REL, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare l'attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna, valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere interventi di manutenzione dei percorsi.

**Art. 2** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intendono per percorsi:

a) sentieri escursionistici: percorsi ubicati in pianura, collina o montagna, destinati all'attività turistica, ricreativa o alle pratiche sportive e del tempo libero, privi di difficoltà tecniche, costituiti da mulattiere, sentieri e strade vicinali interpoderali utilizzati anche per scopi agro-silvo-pastorali, per il raggiungimento di rifugi, nonché da alzaie nei limiti stabiliti dall'[articolo 16, comma 2, della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4](#) (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);

b) sentieri alpinistici: percorsi che si sviluppano prevalentemente in zone di montagna e conducono, anche mediante tratti attrezzati con funi, corrimano e brevi scale, a rifugi alpini, bivacchi fissi e località di particolare interesse alpinistico e naturalistico, alpeggi e piccoli borghi;

c) vie ferrate: tratti di percorsi su pareti rocciose impervie, creste, cenge e forre, dotati di cavi, catene, staffe, funi, passerelle o altri ancoraggi fissi, utili a consentirne la percorribilità;

d) siti di arrampicata: pareti rocciose ripide, verticali o a strapiombo in cui si trovano vie di arrampicata di difficoltà e tipologie diverse, anche attrezzate con chiodi, fittoni e catene che permettono la sola autoprotezione dell'utente.

2. Ai fini della presente legge si intendono per enti territorialmente competenti:

a) gli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);

b) al di fuori delle aree di cui alla lettera a), le comunità montane e, ove non presenti, le unioni di comuni;

c) i comuni in relazione ai territori per i quali non sono competenti gli enti di cui alle lettere a) e b).

**Art. 3** *Catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia.*

1. È istituito presso la competente struttura, e disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, il catasto regionale della REL, di seguito denominato

catasto, quale strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi. Nel catasto sono inseriti, su proposta degli enti territorialmente competenti e previo parere della Consulta di cui all'articolo 7, i percorsi che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) essere compresi nelle aree regionali protette di cui alla [legge regionale 30 novembre 1983, n. 86](#) (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), nei siti di Rete Natura 2000, nei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), nella porzione lombarda del Parco dello Stelvio e nei territori del patrimonio agrosilvo-pastorale di Regione Lombardia, gestiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), di cui all'[articolo 54 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31](#) (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

b) essere d'interesse storico-culturale, religioso, sportivo o paesaggistico-ambientale;

c) essere funzionali alla realizzazione del sistema a rete dei percorsi.

2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento del catasto, anche avvalendosi della collaborazione del Club alpino italiano (CAI) e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia. In particolare, adotta un sistema telematico per la gestione dei dati del catasto. I dati territoriali raccolti costituiscono parte integrante del Sistema informativo territoriale integrato della Lombardia (SIT) di cui all'[articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12](#) (Legge per il governo del territorio) .

3. In sede di prima applicazione, il catasto recepisce integralmente il data base "Sentieri" di cui al progetto Interreg Italia Svizzera IV A "PTA destination" realizzato dalla Regione con il supporto dell'ERSAF e del CAI Lombardia.

4. La catalogazione dei percorsi riporta elementi utili per la loro manutenzione e informazioni su servizi, difficoltà classificate in base alla scala di difficoltà CAI, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza, punto di inizio e di fine percorso e collegamenti. Essa inoltre contiene informazioni sul soggetto gestore, su eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, su divieti o limitazioni permanenti o temporanee insistenti sul percorso o parte di esso.

5. Gli enti territorialmente competenti possono proporre l'inserimento nel catasto di tratti di percorso di proprietà privata assoggettati a servitù di uso pubblico oppure oggetto di specifici accordi con i proprietari. La Regione Lombardia promuove il raggiungimento di accordi fra enti territorialmente competenti e i proprietari per tratti di percorsi di particolare interesse.

6. Tutti i dati inseriti nel catasto sono di pubblico dominio e sono resi disponibili per fini divulgativi e promozionali in formato accessibile.

**Art. 4 Rete escursionistica della Lombardia.**

1. La REL è formata dall'insieme dei percorsi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3.

2. La REL si articola in percorsi:

a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo comune;

b) di interesse sovracomunale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, o di itinerari di lunga percorrenza.

3. Per ciascuna porzione di REL gli enti territorialmente competenti:

a) provvedono, nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili, alla manutenzione e al recupero dei percorsi, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI o con il Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia nel rispetto delle disposizioni di cui alla [legge 26 gennaio 1963, n. 91](#) (Riordinamento del Club alpino italiano) e alla [legge 2 gennaio 1989, n. 6](#) (Ordinamento della professione di guida alpina);

b) possono avvalersi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione, dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA), di soggetti, di enti o di associazioni del territorio che svolgono attività attinenti alle finalità della presente legge, nel rispetto del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

c) raccolgono informazioni utili all'aggiornamento del catasto e inviano alla Regione le proposte di variazione dei percorsi corredate dalla descrizione degli stessi.

4. La Regione, avvalendosi del supporto di ERSAF, del CAI e del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, promuove progetti afferenti ai percorsi di collegamento con reti escursionistiche nazionali, internazionali o di regioni limitrofe.

5. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

6. Chiunque intraprende un percorso della REL lo fa sotto la propria responsabilità, usando la necessaria diligenza, rispettando la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e l'ambiente circostante.

7. Il transito dei mezzi a motore è consentito per attività di vigilanza, controllo, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria, anti-incendio e protezione civile.

8. Il transito dei mezzi a motore è altresì consentito, previa autorizzazione dell'ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 59, commi 3, 4 e 4-bis, della *L.R. 31/2008*, per i mezzi dei titolari di diritti reali o personali di godimento relativamente a fondi o immobili situati nel territorio servito dal percorso, limitatamente al tratto necessario a raggiungere tali fondi o immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per lo svolgimento di attività agrosilvo-pastorali e per interventi di manutenzione.

#### **Art. 5** *Programma triennale.*

1. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli obiettivi individuati nel piano territoriale regionale di cui alla *L.R. 12/2005* e nel piano regionale della mobilità ciclistica di cui alla *legge regionale 30 aprile 2009, n. 7* (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), un programma triennale con cui definire, sentita la Consulta di cui all'articolo 7, obiettivi e criteri per l'erogazione di finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nelle REL, alla realizzazione di nuovi percorsi, nonché a interventi di cui all'articolo 6.

2. In fase di prima applicazione, il programma di cui al comma 1 è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 6** *Segnaletica direzionale e attrezzature.*

1. Nei punti di partenza e lungo i percorsi inclusi nella REL è apposta la segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale approvata dal consiglio centrale del CAI, integrata da specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale.

2. La posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 rientrano tra le competenze degli enti territorialmente competenti che possono affidarne la realizzazione ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b), nel limite delle risorse disponibili all'interno del proprio bilancio ovvero utilizzando i fondi comunitari, nazionali e regionali disponibili.

3. La realizzazione delle infrastrutture delle vie ferrate, dei sentieri attrezzati e dei siti di arrampicata avviene in conformità alle linee guida definite dal Collegio nazionale delle guide alpine e con l'utilizzo di dotazioni e materiali certificati in base alla normativa vigente in materia di sicurezza.

#### **Art. 7** *Consulta per la REL.*

1. È istituita la Consulta per la REL, di seguito denominata Consulta, quale organismo con funzioni consultive e propositive di cui la stessa Giunta regionale si avvale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. In particolare, la Consulta:

- a) esprime pareri in merito all'iscrizione dei percorsi nel catasto di cui all'articolo 3 e al programma triennale di cui all'articolo 5;
- b) propone iniziative per la valorizzazione della REL.

2. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura ed è così composta:

- a) assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che la presiede;
- b) presidenti o loro delegati dei seguenti enti: ANCI Lombardia, UPL, Conferenza dei presidenti delle comunità montane, ERSAF, Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia, CAI Lombardia, ANA e un rappresentante del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Lombardia;
- c) un rappresentante di categoria dei gestori dei rifugi designato secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3;
- d) un rappresentante degli enti gestori delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), designato dagli enti medesimi secondo criteri e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 3.

3. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta, definendone le modalità di funzionamento.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito.

#### **Art. 8** *Divieti.*

1. Fatti salvi gli specifici divieti stabiliti dalla normativa statale o regionale in materia di governo del territorio, agricoltura, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale o dai relativi provvedimenti attuativi, è vietato:

- a) rimuovere, spostare, danneggiare o distruggere la segnaletica e i cartelli posti lungo i percorsi;
- b) danneggiare le strutture, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo;
- c) danneggiare lo stato di fatto dei percorsi;
- d) transitare sui percorsi con mezzi motorizzati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

#### **Art. 9** *Sanzioni.*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00 e il rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi a titolo di rivalsa a carico del trasgressore.

2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71; tale sanzione è ridotta a un terzo se l'inosservanza è

accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione a essi rilasciata.

3. Gli enti territorialmente competenti esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), e ne introitano i relativi proventi.

**Art. 10** *Regolamento di attuazione.*

1. Con regolamento sono definiti:

a) i criteri in base ai quali valutare la sussistenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e c);

b) le modalità di tenuta e di aggiornamento del catasto regionale della rete escursionistica e in particolare le modalità di raccolta dei dati, le regole di digitalizzazione, le basi cartografiche di riferimento, la scala di rilievo e le modalità per l'integrazione con il SIT;

c) i limiti e le condizioni per la fruizione in sicurezza della rete escursionistica.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 11** *Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere e consolidare la RELA tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza triennale, una relazione che descrive e documenta:

a) il livello di implementazione e di aggiornamento dei dati inseriti nel catasto previsto all'articolo 3;

b) il livello di realizzazione della REL;

c) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati in attuazione del piano triennale degli interventi di manutenzione dei percorsi inseriti nella REL di cui all'articolo 5;

d) l'entità e i beneficiari dei contributi erogati per la posa e la manutenzione della segnaletica direzionale di cui all'articolo 6;

e) in quale misura e con quali modalità sono state conseguite le finalità di cui all'articolo 1.

**Art. 12** *Norma finanziaria.*

1. Alle spese di natura corrente relative all'istituzione del catasto regionale della Rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in euro 30000,00 per il 2017 e in euro 70.000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 "Fondi e accantonamenti",

programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente incremento della missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

2. Alle spese in conto capitale derivanti dall'istituzione del catasto regionale della rete escursionistica della Lombardia di cui all'articolo 3, quantificate in complessivi euro 60000,00 per il 2018, si provvede mediante riduzione di pari importo della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" e corrispondente incremento della missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

3. Alle spese relative ai finanziamenti destinati a interventi di manutenzione dei percorsi di cui all'articolo 5 e alla posa e la manutenzione della segnaletica di cui all'articolo 6, quantificabili in euro 1200000,00 annui, si provvede per il 2017 con le risorse già appostate alla missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

4. Dal 2018 la spesa prevista al comma 3 trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziati alla missione 6 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", programma 1 "Sport e tempo libero" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia

**L.R. CAMPANIA 20 gennaio 2017, n. 2.****Norme per la valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore.****Art. 1** *Oggetto.*

1. La Regione Campania, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio ambientale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile.

2. La Regione Campania promuove la sentieristica e la viabilità minore attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, procede al recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi, valorizzando, altresì, le infrastrutture ad esso collegate.

**Art. 2** *Finalità.*

1. La Regione si propone in particolare di:

a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;

b) incentivare il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali posti lungo gli itinerari;

c) promuovere e valorizzare la fruizione alternativa alla percorrenza motorizzata;

d) promuovere e garantire la fruizione in sicurezza nei tratti montani e di interesse naturalistico;

e) promuovere la diffusione di offerte turistiche eco-sostenibili e favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzano tecniche a bassi impatto ambientale;

f) promuovere e valorizzare l'archeologia e l'archivio del paesaggio ed il recupero delle specificità;

g) attivare il Catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuare i soggetti ed il sistema di gestione, anche al fine di garantire un'adeguata fruizione in sicurezza;

h) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifico-storiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti sul valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;

i) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;

l) sviluppare rapporti di sinergia tra le realtà costiere ed interne, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale;

m) prevedere che tutti i mezzi di trasporto pubblico acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano omologati per il trasporto delle biciclette;

n) predisporre una mappa interattiva contenente tutti i percorsi censiti e le principali informazioni relative a ciascun percorso da pubblicare sul sito istituzionale della Regione in apposita sezione denominata: Campania ciclo pedonale, open data, che è continuamente aggiornata e prevede la possibilità per gli utenti di inviare segnalazioni e osservazioni.

### **Art. 3** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:

a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici ciclo-pedonali, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi, ippovie oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione;

b) percorsi escursionistici: insieme dei sentieri a percorrenza ciclo-pedonale, delle vie rurali, delle mulattiere, dei tratturi, dei sentieri campestri e boschivi di rilevante interesse escursionistico;

c) escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

d) sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generata dal passaggio di uomini o animali, oppure creata ad arte dall'uomo per la viabilità;

e) viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del Comune, oppure facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, oppure vicinali o interpoderali;

f) sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;

g) itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;

h) itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;

i) percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali;

l) sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà;

m) grotta: cavità naturale che rappresenta patrimonio culturale, naturalistico e idrogeologico in quanto sito di ristoro per l'uomo preistorico, di

culto religioso e via di accesso a percorsi sotterranei di particolare interesse scientifico.

**Art. 4 Pianificazione.**

1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, come stabilito agli articoli 2, 3 e 4 del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e Club Alpino Italiano (CAI) in data 30 ottobre 2015.

2. La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto della Regione Campania.

3. La Rete Escursionistica Campana, di seguito denominata REC, è costituita da sentieri di interesse europeo, inserita nella rete europea della European Ramblers Association ed interregionale, ovvero la rete primaria dei sentieri, e sentieri di interesse regionale, ed i sentieri anche rurali così come individuati dalla Consulta Regionale prevista all'articolo 8. La REC è inserita nella rete escursionistica italiana del CAI.

**Art. 5 Costituzione e aggiornamento della Rete Escursionistica Campana.**

1. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella REC è subordinato al parere favorevole della Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto.

2. I sentieri presenti nei territori della Regione Campania tra cui Monti Lattari, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, quelli dell'Area Beneventana: Taburno, Campo Sauro, Fortore, dell'Area Avellinese, dell'Area Casertana: Matese, Tifata, rientrano nella sentieristica primaria, previo parere della Consulta Regionale di cui all'articolo 8. Sono altresì compresi quelli del Catasto regionale che ne fanno richiesta e che comunque sono sottoposti al vaglio della medesima Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico.

3. I percorsi escursionistici ricompresi nella REC sono considerati di interesse pubblico. La Regione favorisce l'accessibilità dei siti collegati alla REC attraverso mezzi di trasporto pubblici, anche tramite la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa volti a facilitare il raggiungimento delle aree interessate.

4. Se la rete regionale include tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'articolo 16 definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti.

5. La Giunta regionale, con il medesimo regolamento, individua gli indirizzi tecnici per la determinazione della rete regionale, per la valutazione

dell'inserimento di nuovi siti nel REC, e per l'implementazione del Catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 6. I criteri sono definiti in sede di stesura del regolamento di cui all'articolo 16.

6. Nella fase di costituzione e aggiornamento della REC si tiene conto delle esigenze di riequilibrio e organicità della fruizione da parte degli utenti, in particolare, attraverso:

1) la valorizzazione:

- a) delle aree scarsamente interessate da flussi turistici;
- b) delle aree su cui ricadono beni di interesse storico-culturale, di pregio naturalistico o che conservano valori di tradizione;
- c) della viabilità ciclopedonale di carattere storico;

2) la tutela delle aree di particolare fragilità naturalistica e paesaggistica, anche attraverso apposite limitazioni dei flussi escursionistici;

3) l'utilizzazione di metodi avanzati per la raccolta dei dati relativi al numero degli escursionisti presenti nelle aree interessate e all'impatto del flusso escursionistico annuale e stagionale.

**Art. 6** *Catasto regionale del patrimonio escursionistico.*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, è istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste, il Catasto regionale del patrimonio escursionistico che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Le informazioni presenti nel catasto della REC sono costantemente aggiornate, rese agevolmente fruibili agli utenti, anche in formato elettronico open data e pubblicate nell'apposita sezione del portale istituzionale regionale denominata Campania ciclo pedonale realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n).

3. Le modalità di gestione ed aggiornamento del Catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16. Le risorse finanziarie per la gestione del Catasto regionale sono definite nell'ambito del Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 10.

**Art. 7** *Viabilità minore di uso privato.*

1. Se nella rete escursionistica è inclusa anche la viabilità minore, esterna ai centri abitati, di esclusivo uso privato ovvero non soggetta a servitù di passaggio di uso pubblico, l'accesso e il transito sono consentiti ai soli escursionisti motorizzati con mezzi di modeste dimensioni per esclusive esigenze di trasporto di portatori di handicap o di approvvigionamento o conduzione agricola e a condizione che gli stessi non si trattengono a bivacco, non abbandonano rifiuti, non molestano il bestiame e non danneggiano colture ed attrezzature.

2. Il transito è consentito solo nell'ambito della traccia viaria e non può essere ostacolato se ricorrono le condizioni di cui al comma 1.

3. La chiusura al transito, anche escursionistico, è disposta dalla Giunta regionale, su conforme proposta dell'Assessore al ramo, per motivate, particolari e inderogabili esigenze, sentita la Consulta di cui all'articolo 8.

**Art. 8** *Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico.*

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta Regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.

2. La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di vice Presidente;

c) i Presidenti delle Province e Città metropolitane o loro consigliere delegato;

d) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Associazione regionale della Campania;

e) cinque rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM), delegazione regionale della Campania, uno per ciascuna provincia;

f) il Presidente del raggruppamento regionale della Campania del Club Alpino Italiano (CAI) o suo delegato;

g) un membro della commissione regionale escursionistica - CAI, il curatore del Catasto grotte delle federazione speleologica campana;

h) il Presidente del Comitato regionale della Campania della Federazione Italiana Escursionismo (FEI) o suo delegato;

i) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania che si occupano di escursionismo su ruote;

l) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania che si occupano di sport all'aria aperta;

m) un rappresentante delle associazioni maggiormente riconosciute operanti in Campania nel settore della promozione del turismo sostenibile;

n) un rappresentante degli Enti Parco, designato dalla Federparchi;

o) due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientaliste operanti in Campania, riconosciute ai sensi dell'[articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349](#) (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale).

3. La Consulta regionale:

- a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza;
- b) esprime le sue decisioni a maggioranza dei presenti;
- c) esprime parere obbligatorio non vincolante sul Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 10;
- d) propone alla Giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della Rete regionale;
- e) promuove l'aggiornamento e la revisione della Rete regionale.

4. La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura e fino all'insediamento della successiva. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 16, definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione e di convocazione dei componenti di cui al comma 2.

**Art. 9** *Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica.*

1. La gestione tecnica dei siti ricompresi nella REC è di competenza della Regione Campania, degli Enti locali territorialmente competenti e degli enti di gestione delle aree protette.

2. I soggetti di cui al comma 1:

- a) individuano, in accordo con i Comuni territorialmente interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 16, le diverse modalità di fruizione della Rete regionale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali;
- b) definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità della manutenzione e sicurezza e di valorizzazione della Rete regionale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei Comuni e degli altri enti sub-regionali;
- c) realizzano direttamente o nella forma associativa a cui appartengono, gli interventi inclusi nel piano degli interventi sulla rete regionale;
- d) effettuano la regolare attività di manutenzione di ciascun percorso secondo le modalità e la periodicità minima di controllo stabilite con il regolamento di cui all'articolo 16.

**Art. 10** *Piano annuale degli interventi sulla rete regionale.*

1. Il Piano triennale degli interventi sulla Rete regionale definisce gli interventi da realizzare sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale.

2. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi nel richiamato Piano regionale.

3. Il Piano annuale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici di valenza regionale e locale individuati nel Piano.

4. Il Piano triennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta, sentito il parere della commissione consiliare permanente competente in materia. Le integrazioni e modifiche annuali al Piano sono adottate con deliberazione della Giunta regionale.

5. Per ciascun percorso compreso nella REC, il Piano degli interventi individua il soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima del controllo, secondo i criteri stabiliti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 16.

6. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e paesaggio), l'approvazione del Piano annuale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.

**Art. 11** *Valorizzazione delle attività escursionistiche.*

1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici inseriti nella Rete regionale.

2. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16.

**Art. 12** *Interventi autorizzati senza contributo regionale.*

1. Gli interventi che rientrano nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 2 sono autorizzati dalla Giunta regionale con l'inserimento nel programma di cui all'articolo 10.

2. La Giunta regionale si avvale a tal fine della Consulta regionale che verifica la compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale ed il rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale.

3. Gli interventi rientranti nella programmazione regionale possono essere realizzati da enti pubblici e soggetti privati, in conformità a quanto disposto nella pianificazione regionale, mediante la stipula di convenzioni per la realizzazione degli interventi tra l'Ente competente ai sensi dell'articolo 8 ed altre associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.

**Art. 13 Segnaletica.**

1. Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è apposta apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'articolo 16, con riferimento alle norme ed alle istruzioni del Quaderno n. 1 (Sentieri: Pianificazione, segnaletica e manutenzione) del CAI - edizione 2010, nonché a quelle relative al segnavia ufficiale dei sentieri europei depositato presso la European Ramblers Association e nel rispetto del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e con la Federazione Italiana Escursionismo (FIE).

2. Al fine di uniformare la segnaletica da apporre sui percorsi escursionistici sull'intero territorio regionale, la Consulta Regionale di cui all'articolo 8 provvede ad adottare linee guida, per la parte grafica, ispirate a quanto già previsto dai regolamenti CAI in materia. La Consulta Regionale individua, altresì, i materiali da utilizzare per la realizzazione della segnaletica verticale, soprattutto considerando la longevità degli stessi e le esperienze che si sono consolidate in altre regioni d'Italia che vantano una lunga esperienza nel settore dell'escursionismo naturalistico.

3. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 è di competenza dei Comuni, che possono delegare la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato, con il CAI o altri soggetti di promozione sociale.

4. I Comuni nei cui territori la segnaletica è presente provvedono anche all'installazione ed all'adeguamento della stessa, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta regionale e provvedono alla costante verifica del mantenimento in loco della segnaletica stessa.

**Art. 14 Divieti.**

1. È fatto divieto a chiunque alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici inseriti nella rete regionale e, in particolare, di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.

2. Se le esigenze di modifica di destinazione d'uso intervengono a seguito di interventi progettati dai Comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Consulta Regionale, ed autorizzata dalla Giunta Regionale ai fini dell'aggiornamento della REC.

3. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal [D.Lgs. n. 285/1992](#), nelle misure dallo stesso determinate.

4. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai Comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.

5. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del down hill, e non possono rientrare nelle aree destinate a bike park.

6. Fermo restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di aree naturali protette è vietato:

a) abbandonare rifiuti;

b) produrre rumori molesti, fatta eccezione per le attività di pubblico servizio relative alla realizzazione di interventi di manutenzione autorizzati a norma delle vigenti leggi;

c) accendere roghi e fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferme restando le fattispecie regolamentate e autorizzate dalla normativa regionale;

d) campeggiare o bivaccare liberamente, se non previsto da appositi regolamenti di fruizione o altri provvedimenti normativi, al di fuori delle situazioni di emergenza;

e) danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;

f) segnalare percorsi escursionistici in difformità da quanto previsto dalla REC, a eccezione delle manifestazioni espressamente autorizzate;

g) transitare con mezzi motorizzati, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla presente legge.

7. Con il regolamento di cui all'articolo 16 sono disciplinate dettagliatamente le fattispecie di cui al comma 6.

#### **Art. 15** *Sanzioni amministrative.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle Province e delle Città metropolitane, dei Comuni e degli Enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e introitano i relativi proventi.

2. Il Comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

3. Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della Rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

4. Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'articolo 14 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, delle Città metropolitane, dei Comuni e degli Enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

5. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 14, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.500,00.

6. In caso di reiterazione della violazione della fattispecie di cui ai commi 2 e 3 e di cui all'articolo 14 comma 1 la sanzione è raddoppiata.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2 e 3 e dell'articolo 14, comma 1 si applica la sanzione accessoria della sospensione, da un minimo di un anno a un massimo di cinque anni, oppure la revoca di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico del bilancio regionale o dell'ente locale.

8. Oltre alle sanzioni previste dai commi 2 e 3, la violazione delle norme generali contenute nell'articolo 14, comma 6, dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;

b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 14, comma 6, lettere b) e c);

c) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 14, comma 6, lettere d), e) e f);

d) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 14, comma 6, lettera g).

9. Tali sanzioni sono elevate dal soggetto obbligato alla manutenzione, come individuato ai sensi dell'articolo 10, che introita i relativi importi.

#### **Art. 16** *Regolamento attuativo.*

1. La Giunta regionale approva il regolamento attuativo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Commissione consiliare permanente competente in materia.

2. Il regolamento prevede:

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REC con la previsione di un termine perentorio per l'adeguamento della segnaletica esistente;

b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose

allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze;

c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REC;

d) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;

e) le strutture e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'articolo 6;

f) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate ed i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REC;

g) per ciascun percorso l'individuazione del soggetto obbligato alla manutenzione, il contenuto dell'obbligo e la periodicità minima delle attività di controllo sullo stato di manutenzione.

#### **Art. 17** *Obblighi di relazione al Consiglio.*

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla Commissione consiliare permanente competente in materia una relazione che descrive:

a) le attività istituite ai sensi degli articoli 6 e 8;

b) l'entità ed i beneficiari dei contributi regionali erogati sia in riferimento al Piano annuale degli interventi sulla Rete regionale di cui all'articolo 10, sia ai sensi degli articoli 11, 12 e 13.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre informazioni da cui emerge in quale misura le attività previste dalla legge recuperano, conservano e valorizzano il patrimonio escursionistico regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.

#### **Art. 18** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 200.000,00, si fa fronte mediante prelievo di euro 100.000,00 dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20, Programma 01, Capitolo 1030 (Spese correnti) e, contestuale incremento della medesima somma sul Titolo 1, Missione 07, Programma 01 e mediante prelievo di euro 100.000,00 dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 2, Missione 20, Programma 1, Capitolo 1040 (Spese di investimento) e contestuale incremento del Titolo 2, Missione 9, Programma 2 del Bilancio di previsione finanziario 2017.

2. Per gli anni successivi le quote di spesa sono determinate con legge di bilancio.

#### **Art. 19** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

**L.R. ABRUZZO 27 dicembre 2016, n. 42 <sup>(1)</sup>.****Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 28 dicembre 2016, n. 162, speciale.

**VISTO** l'[art. 121 della Costituzione](#) come modificato dalla [legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1](#);

**VISTI** gli [artt. 34 e 44](#) del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio regionale n. 82/5 del 13 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**Art. 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi generali e degli indirizzi definiti dalla legislazione europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali, promuove la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del proprio patrimonio ambientale, con particolare riferimento alle zone montane, attraverso la loro frequentazione e fruizione consapevole, la conoscenza e la salvaguardia delle caratteristiche naturali, ambientali e culturali presenti nel territorio, anche allo scopo di contrastarne lo spopolamento e il degrado.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce e promuove lo sviluppo del turismo e delle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche, quali mezzi per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente montano e per sostenere uno sviluppo turistico montano compatibile e qualificato.

3. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA), quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo. La Regione riconosce altresì il Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA) soggetto titolato e qualificato per

gli interventi di soccorso, elisoccorso, recupero e trasporto in ambiente montano e ipogeo.

4. La Regione riconosce il Gruppo regionale Abruzzo del Club alpino italiano (di seguito CAI Abruzzo), il Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale delle Guide Alpine Abruzzo, il Collegio regionale delle Guide Speleologiche Abruzzo, la Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo ed ogni altro organismo o associazione che opera in ambito escursionistico sul territorio regionale come soggetti titolati e qualificati per tutto ciò che riguarda la montagna e la sua frequentazione e per tutti gli interventi caratterizzati da competenze professionali.

## **Art. 2** *Definizioni.*

1. Al fine della presente legge si definisce:

a) escursionismo: l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente in montagna al di fuori dei centri abitati, finalizzata alla conoscenza e all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

b) sentiero: tracciato delineato ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'[articolo 37 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3](#) (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) che, al di fuori dei centri urbani, si forma naturalmente e gradualmente per effetto del calpestio continuo e prolungato ad opera dell'uomo, qualsiasi ne sia il motivo, comunicativo, lavorativo, religioso, storico, naturalistico, paesaggistico, in un percorso visibile e permanente;

c) sentiero attrezzato: sentiero montano la cui percorribilità in sicurezza è parzialmente agevolata dalla limitata presenza di idonee opere e attrezzature;

d) via ferrata: tratta di un itinerario escursionistico che si sviluppa in territorio orograficamente impervio, in cui tutto ciò che è preparato, fissato e organizzato in loco facilita il passaggio o la scalata in sicurezza di una parete di roccia;

e) via di arrampicata alpinistica: itinerario in ambiente montano che, per essere percorso, necessita di conoscenze relative sia alle tecniche di progressione sia alle attrezzature di tipo alpinistico;

f) via di arrampicata sportiva: percorso su roccia, in montagna o in falesia, composto da uno (arrampicata su monotiro) o più tiri di corda (via lunga o via di più tiri);

g) itinerario per racchette da neve: percorso nel quale ci si muove con le racchette da neve o ciaspole che consentono di spostarsi agevolmente a piedi sulla neve fresca;

h) itinerario di fuoripista (freeride): percorso nel quale si svolge l'attività fuoripista in neve fresca, nel quale per la risalita si utilizzano gli impianti di risalita esistenti ovvero le ciaspole o le pelli di foca, oppure l'elicottero laddove autorizzato;

i) tratturo: largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti durante la transumanza;

j) ippovia: itinerario percorribile a cavallo, quasi mai asfaltato, che raggiunge e attraversa luoghi naturali come parchi, riserve, boschi, supera colline e valli, costeggia laghi e fiumi, e raggiunge luoghi culturali come aree archeologiche, costruzioni e dimore storiche, borghi;

k) pista ciclabile (o percorso ciclabile o ciclopista): percorso protetto o comunque riservato alle biciclette, dove il traffico motorizzato è escluso;

l) pista mountain biking: percorso fuoristrada, su terreno sconnesso e irregolare, utilizzato per guidare biciclette mountain bike;

m) grotta: percorso in cavità carsica di interesse speleologico percorribile sia sub orizzontalmente che sub verticalmente tramite l'utilizzo di attrezzatura tecnica specifica di uso speleologico o tramite passerelle attrezzate;

n) torrente o canyon: corso d'acqua di origine carsica, detto anche forra, il cui percorso si svolge all'interno di gole scavate nella roccia, caratterizzate in genere da forte pendenza, con ostacoli costituiti da cascate, salti di roccia, scivoli, corridoi allagati, laghetti, impercorribile a ritroso;

o) sentiero speleologico: sentiero, anche attrezzato, che conduce all'ingresso di una grotta o all'imbocco di un canyon o torrente d'alta montagna al cui interno sono previsti dei percorsi speleologici o canyon;

p) percorso speleologico o percorso canyon: via di esplorazione della grotta o del canyon, la cui discesa è valutata secondo la scala di difficoltà di cui all'[articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2004, n. 25](#) (Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della Commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo);

q) sci alpinismo: disciplina sciistica/alpinistica che, mediante l'utilizzo di appositi sci e pelli di foca, consente di muoversi in montagna durante i periodi di innevamento, sia in risalita che in discesa, come attività sportiva o come modalità di avvicinamento invernale a percorsi prettamente alpinistici;

r) sci fondo escursionismo: disciplina ricreativa dello sci nordico affine allo sci di fondo, dal quale si differenzia per l'uso di sci con lamine a tallone libero, distinta dallo sci alpinismo.

### **Art. 3 Reasta.**

1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo (REASTA) l'insieme dei sentieri, percorsi, anche attraverso grotte e torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata alpinistica e sportiva, tratturi, ippovie, pisteciclabili e piste mountain biking, itinerari free ride, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale ed inseriti nell'archivio di cui all'articolo 4, consentono le attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche.

2. Fanno parte della REASTA solo sentieri e percorsi regolarmente segnalati e mantenuti, comprese le pertinenze del sentiero, ovvero le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti agli stessi.

3. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nella REASTA è quella adottata dal Club alpino italiano (CAI). Al solo fine di garantirne la continuità, i sentieri e percorsi possono insistere, per alcuni tratti, anche su tipologie di strade diverse da quelle indicate al comma 1, purché opportunamente segnalate.

4. La rete viaria ricompresa nella REASTA è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, ambientali, nonché sociali, culturali e didattici del territorio, riconosciuti nelle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche ad essa pertinenti.

5. La REASTA è considerata risorsa essenziale del territorio regionale e riferimento necessario per la redazione del quadro di riferimento regionale nell'ambito della pianificazione territoriale della Regione Abruzzo.

#### **Art. 4** *Archivio della REASTA.*

1. È istituito l'archivio della REASTA.

2. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede alla costituzione, gestione ed aggiornamento dell'archivio della REASTA, attraverso il censimento e la ricognizione dell'insieme dei sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3 che costituiscono la REASTA, i quali sono classificati su base provinciale.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, approva l'elenco dei sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3 che costituiscono l'archivio della REASTA, pubblicato sul BURAT e comunicato ai Comuni interessati.

4. Nel caso in cui nell'archivio vengano inseriti tratti di viabilità di uso privato, ne viene data comunicazione ai proprietari e titolari di diritti reali.

#### **Art. 5** *Funzioni e competenze della Regione Abruzzo.*

1. La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del Coordinamento tecnico regionale di cui all'articolo 8, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei Comuni, dell'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana -comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

2. La Regione Abruzzo svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) gestione e aggiornamento dell'archivio della REASTA;

- b) promozione dell'attività di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attività escursionistiche, alpinistiche e speleologiche, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1;
- c) promozione della conoscenza, divulgazione e fruizione della REASTA, anche attraverso la realizzazione, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta escursionistica regionale, sia in formato cartaceo che digitale, contenente i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3;
- d) approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;
- e) promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attività escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche;
- f) attività di consulenza e supporto tecnico in materia di gestione e manutenzione della REASTA in collaborazione con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo e il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;
- g) promozione della formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
- h) promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi;
- i) predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza regionale nonché quelli di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali;
- j) approvazione del regolamento di cui all'articolo 14.

2-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale di cui al comma 1 viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad individuare altresì, tra i soggetti indicati sempre al comma 1, quali siano quelli di cui avvalersi nonché determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese <sup>(2)</sup>.

---

(2) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 17, lettera a\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, comma 1](#), della citata legge).

---

**Art. 6** *Funzioni e competenze del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio delle guide alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo.*

1. Al fine di garantire la massima efficienza nell'attivazione e gestione dell'archivio della REASTA, sono affidati al CAI Abruzzo attraverso la rete del

volontariato CAI, al Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, al Collegio delle guide alpine Abruzzo, al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo e alla Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo, mediante convenzione, rispettivamente i seguenti compiti e funzioni:

a) al CAI Abruzzo:

1) controllo, indicazione e monitoraggio degli interventi di segnaletica sentieristica;

b) al Collegio guide alpine Abruzzo:

1) attribuzione del numero identificativo sul terreno di ogni singolo sentiero, via ferrata, via alpinistica, via di arrampicata sportiva, tratturo, ippovia, pista ciclabile e di mountain biking e itinerario free ride;

2) rilevamento dei dati sentieristici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;

3) manutenzione dei sentieri e percorsi inseriti nella REASTA;

4) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;

c) al Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo:

1) monitoraggio dei comprensori comprendenti gli itinerari free ride, per le proprie competenze;

d) al Collegio Guide Speleologiche Abruzzo:

1) attribuzione del numero identificativo all'ingresso di ogni cavità e di ogni torrente;

2) rilevamento dei dati speleologici e torrentistici, da utilizzare per l'implementazione e l'aggiornamento dell'archivio della REASTA;

3) manutenzione dei percorsi attraverso le grotte ed i torrenti inseriti nella REASTA;

4) monitoraggio delle aree carsiche comprendenti grotte e torrenti.

1-bis. Con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito l'importo per la copertura delle spese ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività elencate al comma 1 <sup>(3)</sup>.

1-ter. Il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale successivamente all'adozione dell'atto di cui al comma 1-bis provvede a stipulare le necessarie convenzioni con tutti o con alcuni dei soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 17, lettera b\)](#), [L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, comma 1](#), della citata legge).

---

## **Art. 7** *Funzioni e competenze dei Comuni e delle ASBUC.*

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di legge e di una maggiore partecipazione degli enti locali alla gestione della REASTA, i Comuni e, ove presenti, le ASBUC:

a) gestiscono la porzione di REASTA afferente al proprio territorio e presiedono all'ordinaria manutenzione dei percorsi e sentieri di cui al comma 1 dell'articolo 3, in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e stipulando convenzioni e collaborazioni con il CAI Abruzzo, il Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, il Collegio regionale guide alpine Abruzzo ed il Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo;

b) predispongono ed approvano entro il 30 novembre di ogni anno un programma per l'anno successivo di manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, individuandone i costi; il programma di manutenzione ordinaria comprende anche i necessari interventi di omogeneizzazione della segnaletica, in coerenza con i criteri stabiliti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 14; per la manutenzione ordinaria i Comuni interessati si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo e della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo;

c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;

d) predispongono i nuovi inserimenti e raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento dell'archivio della REASTA ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nello stesso, le proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, pervenute per il territorio di propria competenza, corredate dalla descrizione del percorso e dalla documentazione inerente la proprietà della viabilità;

e) inviano alla Regione proposte per la redazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10, coordinandosi, ove necessario secondo la normativa vigente, con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali;

f) possono stipulare convenzioni con le forze dell'ordine e con le associazioni preposte, per l'affidamento dell'attività di controllo e vigilanza del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.

### **Art. 8** *Coordinamento tecnico regionale per la gestione unitaria della REASTA.*

1. È istituito presso l'Assessorato competente in materia di pianificazione territoriale, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico regionale (CTR) della REASTA.

2. Il CTR della REASTA è composto:

- a) dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dal presidente regionale del CAI Abruzzo o da un suo delegato;
- c) dal presidente regionale del Collegio regionale guide alpine Abruzzo o da un suo delegato;
- d) dal presidente regionale del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo o da un suo delegato;
- e) dal presidente regionale del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo o da un suo delegato;
- f) dal direttore del dipartimento competente o da un suo delegato;
- g) da un componente designato dagli Enti Gestori dei Parchi Nazionali ed un componente delle aree protette regionali;
- h) da un delegato nominato dall'ANCI Abruzzo in rappresentanza dei comuni abruzzesi;
- i) dal Presidente o suo delegato della Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo;
- j) da un componente designato dalle associazioni escursionistiche, operanti in regime di convenzione con i Comuni.

3. Le modalità di designazione dei componenti del CTR e la sua durata sono definite dal regolamento di cui all'articolo 14, che ne stabilisce anche le regole di funzionamento.

4. Nel caso di trattazione di argomenti in materia di soccorso alpino e speleologico, è invitato un rappresentante del SASA, ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, della legge regionale 17 aprile 2014, n. 20](#) (Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico).

5. Le funzioni di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni del coordinamento tecnico regionale della REASTA sono svolte da personale regionale designato dal direttore del Dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale.

#### **Art. 9** *Funzioni e compiti del CTR.*

1. Il CTR supporta la Regione nelle attività di promozione, gestione e valorizzazione della REASTA. In particolare il CTR:

- a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione, la gestione e la manutenzione della REASTA, anche per gli aspetti legati alla fruizione in sicurezza;
- b) promuove l'aggiornamento e la revisione della REASTA;
- c) definisce le modalità tecniche di realizzazione e di utilizzo della cartografia escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica regionale, anche ai fini della produzione del materiale turistico-promozionale;
- d) predispone il regolamento di cui all'articolo 14;
- e) supporta il Dipartimento competente nell'elaborazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 10;
- f) formula alla Regione proposte e pareri su:

- 1) valorizzazione e promozione della REASTA anche ai fini turistici e promozionali;
- 2) aggiornamento delle modalità tecniche della base dati dell'archivio della REASTA, anche al fine di un opportuno allineamento a livello nazionale;
- 3) formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge.

**Art. 10** *Programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA.*

1. La Regione Abruzzo approva ogni tre anni il programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA. Il programma, predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale, in collaborazione con il Dipartimento competente in materia di turismo e con il supporto del CTR, è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle proposte dei Comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali.

2. Il programma contiene azioni mirate a:

a) promuovere la frequentazione consapevole e responsabile della montagna, sostenendo iniziative e manifestazioni promozionali di sensibilizzazione rivolte a favore delle popolazioni montane;

b) sostenere iniziative didattiche attraverso corsi di formazione, di aggiornamento e stage, realizzate in ambito regionale ed extraregionale, organizzate dal CAI Abruzzo, dal Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, dal Collegio regionale delle guide alpine Abruzzo e dal Collegio regionale delle guide speleologiche Abruzzo, rivolte prioritariamente ai residenti nei comuni montani, in particolare ai giovani, per far acquisire livelli crescenti di conoscenze, competenze, abilità ed esperienza nella pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo;

c) sostenere attività di educazione ambientale in coordinamento con i Parchi Nazionali, le aree protette regionali ed i Centri di Educazione Ambientale riconosciuti ai sensi della [legge regionale 29 novembre 1999, n. 122](#) (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) ed in attuazione dei programmi comunitari, nazionali e regionali nelle materie dedicate, in territorio montano, realizzate in ambito scolastico, di ogni ordine e grado, al fine di proporre la montagna come laboratorio dove realizzare concretamente interventi ed esperienze che, attraverso la promozione di attività all'aperto, non si limitino ad interessare i giovani sotto l'aspetto fisico-sportivo, ma si propongano anche di dare impulso a quello formativo, sociale e culturale;

d) promuovere la realizzazione, la pubblicazione e la divulgazione della cartografia escursionistica, speleologica, torrentistica di qualità;

e) favorire la creazione, la pubblicizzazione e il mantenimento della rete delle strutture ricettive funzionali all'attività escursionistica, speleologica, torrentistica;

f) favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica, alpinistica, speleologica e torrentistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico sostenibile;

g) favorire la fruizione turistica ricreativa sostenibile dei percorsi della REASTA e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socioeconomiche per i territori più periferici della Regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;

h) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REASTA, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'articolo 6;

i) preservare il patrimonio storico e culturale dei centri storici e dei borghi rurali quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REASTA;

j) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà ed agli scorretti stili di vita;

k) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;

l) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica e ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali in coordinamento con i programmi e le attività delle aree protette regionali ed i Parchi Nazionali e le previsioni dei Piani di Assetto e Piani del Parco;

m) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;

n) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REASTA particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;

o) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REASTA promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

p) migliorare i servizi di fruizione della REASTA, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale dell'archivio, in particolare regolamentando l'utilizzo della REASTA in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

q) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, vie ferrate, vie alpinistiche, vie di arrampicata sportiva, tratturi, ippovie, piste ciclabili, piste mountain biking ed itinerari free ride inseriti nella REASTA.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Regione eroga annualmente contributi ai Comuni e agli enti pubblici interessati, nonché alle scuole di montagna e di escursionismo naturalistico previste dalla [legge regionale 16 settembre 1998, n. 86](#) (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), alle scuole di speleologia e di torrentismo riconosciute, alle associazioni e soggetti privati qualificati che contribuiscono alla realizzazione delle attività di cui al comma 2.

4. In via di prima attuazione della presente legge e sino all'adozione del programma regionale di cui al comma 1, con atto del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale viene stabilito, tra le attività elencate al comma 2, quali siano quelle da ritenersi prioritarie, provvedendo altresì ad individuare i soggetti cui demandare la relativa attuazione, nonché la determinazione dell'importo dei contributi da erogare entro il 31 dicembre 2016 <sup>(4)</sup>.

---

(4) Comma così sostituito dall' [art. 1, comma 17, lettera c\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, comma 1](#), della citata legge).

---

### **Art. 11** *Soccorso alpino e speleologico.*

1. La Regione Abruzzo valorizza le attività di soccorso, recupero e salvataggio e favorisce la prevenzione e la vigilanza sugli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e torrentistiche, ovvero in analoghe attività sportive o turistiche praticate nel territorio regionale, nel rispetto della vigente normativa nazionale.

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, sono svolti dalla Regione Abruzzo per il tramite delle centrali operative 118 dei Servizi Sanitari di Urgenza ed Emergenza Medica (SSUEM), situate presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) della Regione Abruzzo. Per gli interventi di soccorso ed elisoccorso di cui al presente comma in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, la Regione si avvale, ai sensi della [L.R. 20/2014](#), del Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo (SASA), quale struttura regionale operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS e del servizio della Protezione civile.

3. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso sono prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'[articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992](#) (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza).

4. Gli interventi di soccorso e di elisoccorso in ambiente impervio o ostile, comprensivi di recupero e trasporto, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un pronto soccorso, sono soggetti ad una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se richiesto da quest'ultimo o riconducibile ad esso. La compartecipazione è aggravata qualora si ravvisi un comportamento imprudente.

5. La classificazione degli interventi di soccorso e recupero in ambiente impervio o ostile a titolo di soccorso sanitario o non sanitario, urgente o non urgente, è attribuita dalle centrali operative 118 dei SSUEM, che effettuano l'intervento in coordinamento con l'equipe di soccorso sanitario e il SASA.

6. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le ASL ed il CTR di cui all'articolo 8, stabilisce il piano tariffario dei servizi di soccorso sanitario e non sanitario e definisce la quota di compartecipazione alla spesa in base ai seguenti criteri:

a) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo effettivo del servizio;

b) riduzione del venti per cento a favore dei residenti in Abruzzo;

c) la compartecipazione è dovuta anche quando il soccorso è effettuato dalle sole squadre a terra del SASA o delle squadre di soccorso e, a giudizio delle centrali operative 118 dei SSUEM, non sono necessari accertamenti o prestazioni in pronto soccorso.

7. I proventi derivanti dalla compartecipazione sono introitati da ciascuna ASL sede delle centrali operative 118 dei SSUEM e destinati al potenziamento delle stesse centrali operative e dei servizi ad esse collegati, con particolare riferimento all'area montana.

#### **Art. 12** *Divieti.*

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla REASTA è vietato:

a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi e sentieri escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici, sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad ostacolare l'uso escursionistico;

b) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;

c) segnalare percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, anche non appartenenti alla REASTA, in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14; in deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine della manifestazione o evento, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni o eventi sportivi o del tempo libero autorizzati ai sensi della normativa vigente;

d) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, sentieri e percorsi speleologici e canyon, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali ed il taglio dei boschi, quelli rientranti nell'espletamento dei diritti di uso civico nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti

con percorsi sovracomunali e fatti salvi gli interventi autorizzati ai sensi della [L.R. 3/2014](#);

e) uscire dal tracciato e dalle aree di sosta predisposte, trattenersi a bivacco fuori dalle aree a questo deputate, recare disturbo al bestiame e alla selvaggina, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere qualsiasi tipo di prodotti agricoli;

f) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, è vietato salvo ai mezzi adibiti a pubblico soccorso, vigilanza pubblica e a quelli adibiti alle attività agro-silvo-pastorali.

2. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 14 può prevedere eventuali ulteriori precisazioni dei divieti previsti dal presente articolo, anche inerenti ai singoli percorsi.

### **Art. 13** *Sanzioni.*

1. Salvo che la condotta non costituisca più grave reato, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 100 a euro 1.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;

b) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REASTA;

c) da euro 500 a euro 2.500 chiunque danneggi, alteri o chiuda tratti della REASTA;

d) da euro 100 a euro 1.000 chiunque esegua interventi manutentivi non autorizzati fatte salve le sanzioni di cui alla [L.R. 3/2014](#) per movimenti di terra o tagli non autorizzati;

e) da euro 500 a euro 2.500 chiunque acceda o transiti sulla REASTA con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione; in caso di recidiva è previsto il sequestro conservativo del mezzo a garanzia del pagamento della sanzione comminata.

2. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà dei Comuni e degli enti di gestione dei parchi e delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

3. In caso di recidiva, per tutte le infrazioni di cui alla presente legge è inoltre prevista la sanzione accessoria dell'interruzione di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione dalla stessa derivante e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza dei comuni e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali che le esercitano in conformità alla [legge 24 novembre 1981](#),

*n. 689* (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi, ferme restando le funzioni di vigilanza, controllo e sanzione spettanti alle forze dell'ordine, in conformità alle leggi vigenti in materia.

**Art. 14** *Regolamento attuativo.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento attuativo, sentito il parere del CTR di cui all'articolo 8.

2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REASTA, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;

b) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici, alpinistici, speleologici e torrentistici rientranti nella REASTA;

c) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del catasto REASTA;

d) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;

e) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA;

f) le modalità di designazione e di rinnovo del coordinamento tecnico regionale;

g) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso i componenti dell'organo previsto all'articolo 8.

**Art. 15** *Norma finanziaria.*

1. Alle spese per le funzioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 5, stimate in euro 130.000,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Alle spese per i compiti di cui all'articolo 6 stimate in euro 137.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Alle spese per le azioni di cui all'articolo 10 stimate in euro 82.500,00 per l'anno 2016 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento

denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente", Titolo 1 "Spese correnti".

4. Ai fini della copertura della spesa complessiva di euro 350.000,00 di cui ai commi 1, 2 e 3, al bilancio di previsione 2016-2018 è apportata per l'anno 2016 la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" per euro 350.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo - REASTA";

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo I, Missione 01 "Servizi Istituzionali, Generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione fondo spesa socio sanitaria", per euro 350.000,00 <sup>(5)</sup>.

5. Le eventuali economie relative a ciascuna spesa di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere utilizzate per le finalità degli altri commi.

6. Per le annualità successive al 2016, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento del Titolo 1, Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli [articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42](#)).

7. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

---

(5) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 17, lettera d\), L.R. 12 gennaio 2017, n. 4](#), a decorrere dal 14 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 4, comma 1](#), della citata legge).

---

**Art. 16** *Rispetto della normativa europea e statale in materia di tutela della concorrenza.*

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di tutela della concorrenza e, in particolare, in materia di aiuti di Stato, qualora ne sussistano i presupposti per la relativa applicazione.

**Art. 17** *Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, con deliberazione e previo parere del CTR di cui all'articolo 8, include nell'archivio della REASTA i sentieri e percorsi di cui al comma 1 dell'articolo 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già dotati di segnaletica conforme ai criteri indicati. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale le autonomie locali, gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali fanno pervenire al CTR gli elenchi di detti sentieri e percorsi e la relativa documentazione tecnica comprensiva dello stato manutentivo di ogni singolo itinerario.

**Art. 18** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**L.R. UMBRIA 21-1-2015 n. 1 (ARTT. 175-177 E 268)****Testo unico governo del territorio e materie correlate****Sezione III****Rete escursionistica**

**Art. 175** *Rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare.*

1. Sono considerate di interesse interregionale e costituiscono la rete strutturale primaria dell'escursionismo umbro, le seguenti direttrici di percorrenza per il tratto umbro:

- a) dorsale appenninica;
- b) viabilità storica;
- c) percorsi fluviali e lacuali;
- d) ex tracciati ferroviari;
- e) itinerari della fede.

2. Sono considerati di interesse regionale gli itinerari escursionistici previsti dalla programmazione europea e regionale, nonché quelli interni alle aree a parco, definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.

3. La rete primaria di cui al comma 1 e la rete di interesse regionale costituiscono riferimento e matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme dei sentieri e degli itinerari di interesse locale <sup>(68)</sup>.

4. La Giunta regionale e gli enti locali definiscono la rete escursionistica, le cui opere possono essere dichiarate di interesse pubblico.

5. Le strade vicinali, oltre al collegamento tra luoghi ed altra viabilità pubblica, sono la prima rete della viabilità dolce, utilizzate anche per la rete escursionistica, con finalità ludiche, sportive e per il benessere psicofisico. Il comune, per quanto sopra, può limitare il transito dei veicoli a motore sulle strade vicinali.

---

(68) Comma così modificato dall' [art. 37, comma 1, L.R. 23 novembre 2016, n. 13](#), a decorrere dal 26 novembre 2016.

**Art. 176** *Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale, regionale e complementare.*

1. Alla programmazione della rete escursionistica di interesse regionale e interregionale provvede la Giunta regionale in raccordo con le province ed i comuni interessati ai singoli progetti, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e del Club alpino italiano (CAI), delegazione regionale umbra, nonché della collaborazione di altre Associazioni operanti nel settore del tempo libero.
2. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese istituzionali.
3. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse interregionale e regionale provvedono la Regione e gli enti locali.
4. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i comuni, con la collaborazione del CAI e delle altre Associazioni riconosciute, assumendo come riferimento la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale <sup>(69)</sup>.

---

(69) Comma così modificato dall' [art. 38, comma 1, L.R. 23 novembre 2016, n. 13](#), a decorrere dal 26 novembre 2016.

---

**Art. 177** *Divieto di circolazione.*

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.
2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche è a cura e spese del soggetto titolare del progetto.

**Art. 268** *Sanzioni amministrative in materia di rete escursionistica.*

1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di rete escursionistica di cui al Titolo VI, Capo IV, Sezione III, da irrogare con le modalità previste dalla [L.R. 15/1983](#), sono così determinate:

a) da un minimo di euro venticinque ad un massimo di euro centocinquanta per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dalle norme regolamentari di

cui all'articolo 245, comma 1, lettera a);

b) da un minimo di euro cinquanta ad un massimo di euro cinquecento per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui alle norme regolamentari di cui all'articolo 245, comma 1, lettera a);

c) da un minimo di euro cinquanta ad un massimo di euro cinquecento per il danneggiamento delle opere di cui all'articolo 176;

d) da un minimo di euro cento ad un massimo di euro duecentocinquanta, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 175, comma 5 e 177.

2. È fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dall'ente competente, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono utilizzati esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

**L.R. EMILIA ROMAGNA 26 luglio 2013, n. 14.****Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche.****Articolo 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Emilia-Romagna promuove la conoscenza, la valorizzazione, la custodia e la salvaguardia del patrimonio escursionistico regionale e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione e le modalità di fruizione della Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata REER, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo e alla promozione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale e allo sviluppo sostenibile delle zone soggette a maggior criticità economico-sociale.

2. La Regione favorisce l'integrazione della REER con i sentieri escursionistici regionali non appartenenti alla stessa e con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei.

**Articolo 2** *Definizione di escursionismo.*

1. Ai fini della presente legge per escursionismo si intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita e all'esplorazione degli ambienti naturali e del patrimonio storico-culturale, architettonico e religioso del territorio.

**Articolo 3** *Rete escursionistica dell'Emilia-Romagna.*

1. Solo i percorsi inseriti nel catasto di cui all'[articolo 7](#) compongono la REER. In particolare possono fare parte della REER le strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste e tratti di viabilità minore extraurbana, nonché le aree attrezzate afferenti ai sentieri accatastati.

2. I percorsi che fanno parte della REER devono essere segnalati e mantenuti e, al solo fine di garantirne la continuità, possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie di strade diverse da quelle di cui al comma 1, opportunamente segnalate, ovvero sovrapporsi per brevi estensioni ad altre infrastrutture viarie non appartenenti alla REER.

3. I percorsi della REER si contraddistinguono con un logo identificativo approvato dalla Regione.

4. Il logo identificativo è riportato sulla cartellonistica e su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico secondo i limiti e le modalità di utilizzo fissate dal regolamento di cui all'[articolo 14](#).

#### **Articolo 4** *Fruizione della REER.*

1. La fruizione della REER può avvenire a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.

2. La fruizione della REER è sempre consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione di comuni o con l'Unione di comuni montani (di seguito denominate entrambe Unione) competente ai sensi della [legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21](#) (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), sentita la consulta di cui all'[articolo 10](#) e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, definisca, motivandole, più restrittive modalità di utilizzo dei percorsi, di cui dovrà dare conto il catasto di cui all'[articolo 7](#), nonché l'apposita segnaletica.

3. Su ciascun percorso della REER non già ricadente nelle previgenti limitazioni alla viabilità contenute nel Piano territoriale paesistico regionale di cui alla Delib.C.R. 28 gennaio 1993, n. 1338 (Decisione delle osservazioni presentate al Piano territoriale paesistico regionale di cui all'[art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431](#) e approvazione dello stesso), e in coerenza con i principi delle prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla [Delib.C.R. 1° marzo 1995, n. 2354 \(L.R. 4 settembre 1981, n. 30](#), concernente incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano - art. 13. Approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale), l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, sentita la consulta di cui all'[articolo 10](#) e gli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze, può interdire anche parzialmente il transito motorizzato per motivi di sicurezza, di pregio dei percorsi, di impatto ambientale o di fragilità del terreno e nel caso di accertati gravi danneggiamenti conseguenti al transito dei mezzi a motore. L'interdizione alla circolazione va motivata ed adeguatamente segnalata. Può essere anche temporanea o correlata alle condizioni meteorologiche e segnalata secondo quanto previsto dall'[articolo 7](#), comma 4.

4. Per i tratti interdetti al transito è comunque fatta salva la possibilità di deroga temporanea legata allo svolgersi di manifestazioni concessa dall'ente titolare, in accordo con il Comune competente per territorio ovvero, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'Unione competente, dietro presentazione di cauzione o altra idonea garanzia. La deroga deve indicare la durata della stessa e contenere le necessarie prescrizioni comportamentali e

prevedere il ripristino delle condizioni del terreno e dell'ambiente circostante a spese del richiedente.

5. Ulteriori deroghe possono essere concesse dagli enti gestori per i parchi e la biodiversità di cui alla [legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24](#) (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), in accordo con l'ente titolare della viabilità interessata, sui territori di loro competenza.

6. È fatto salvo il transito dei mezzi a motore per attività di manutenzione e per lo svolgimento di attività agro-silvopastorali ed economiche regolarmente esercitate.

7. L'attività venatoria lungo i percorsi della REER si svolge secondo quanto disposto dalla normativa di settore.

8. Il transito dei mezzi a motore è sempre consentito per attività di soccorso e di protezione civile.

#### **Articolo 5** *Pianificazione territoriale.*

1. La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'[articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20](#) (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed è inserita nel Sistema informativo territoriale della Regione Emilia-Romagna.

2. L'eventuale mutamento della destinazione d'uso dei terreni su cui ricadono i percorsi escursionistici inseriti nella REER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all'interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere consultivo della consulta di cui all'[articolo 10](#).

#### **Articolo 6** *Dichiarazione di pubblico interesse.*

1. I percorsi escursionistici inclusi nella REER sono considerati, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, storici, architettonici, ambientali, didattici e di tutela del territorio nonché ai valori naturalistici, paesistici, sportivi e di promozione della salute peculiari dell'attività escursionistica.

2. Fatto salvo il recepimento iniziale di cui all'[articolo 7](#), comma 3, preventivamente all'inserimento nella REER di tratti di viabilità di uso privato mediante assoggettamento a servitù di passaggio, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali la stipula di accordi ai sensi dell'[articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che definiscano le modalità d'uso e le limitazioni connesse alle condizioni del

percorso. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 viene data comunicazione della volontà di inserire in REER tratti di viabilità di uso privato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altri strumenti di analogo valore probante, prevedendo, nel caso di mancato accordo preventivo, un termine di sessanta giorni dal ricevimento per formulare eventuali osservazioni, a cui la Regione deve rispondere nei successivi trenta giorni o comunque prima dell'inserimento del percorso nella REER.

4. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere norme comportamentali e divieti aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'[articolo 12](#) per la generalità della REER.

5. In assenza dell'accordo di cui al comma 2 la Regione promuove e conduce l'eventuale procedimento di assoggettamento a servitù di passaggio in conformità alla normativa vigente.

### **Articolo 7** *Catasto della REER e implementazione di sistemi di informazione promo-turistica.*

1. È istituito presso la Regione il Catasto della REER, articolato in sezioni provinciali. Il Catasto archivia, classifica e descrive il sistema di percorsi che costituiscono la REER.

2. La catalogazione dei percorsi riporta gli elementi utili alla fruizione e manutenzione, informando fra l'altro su servizi, difficoltà, percorribilità, regolamentazione del transito, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. Essa inoltre rende conto del soggetto gestore, di eventuali tratti privati e convenzioni con i proprietari, di divieti o limitazioni permanenti o temporanei insistenti sul percorso o su parte di esso.

3. In prima applicazione il Catasto della REER recepisce integralmente la base dati "Sentieri", di cui alla [Delib.G.R. 16 novembre 2009, n. 1841](#) (Linee guida per cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola), fatto salvo se del caso l'adeguamento della segnaletica, dando conto anche di eventuali accordi esistenti coi privati ovvero di servitù prediali esistenti.

4. Le informazioni presenti nel Catasto sono inoltre rese agevolmente fruibili agli utenti attraverso lo sviluppo parallelo di mezzi informativi e informatici con finalità promozionali e turistiche che esplicitino le possibilità di transito per le varie tipologie di fruitori, di carattere permanenti o, per motivi meteorologici, temporanei. In particolare le informazioni sulla REER dovranno essere accessibili in formato open data tramite la realizzazione di un portale regionale,

articolato in sezioni provinciali e aperto ai contributi dei soggetti esterni interessati.

### **Articolo 8** *Funzioni e competenze.*

1. La Regione ed i Comuni, anche in forma associata, gestiscono la REER con la collaborazione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente.

2. La Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'[articolo 9](#):

a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della REER. A tal fine con atto amministrativo la Giunta regionale recepisce la base dati "Sentieri" secondo quanto disposto all'[articolo 7](#), comma 3, provvedendo a sanare le lacunosità e gli errori eventualmente segnalati dai comuni territorialmente competenti, ovvero dalle unioni in caso di gestione associata delle funzioni;

b) aggiorna annualmente con delibera il Catasto di cui all'[articolo 7](#), acquisendo a tale scopo dai comuni e dalle unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della REER, adeguatamente motivate;

c) coordina l'attività di comuni e unioni con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;

d) stipula accordi per la promozione e la gestione dei percorsi che per caratteristiche storiche, culturali, religiose o naturali abbiano valenza regionale, con ciascun comune interessato dal passaggio degli stessi e predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;

e) promuove l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;

f) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER in collaborazione con il CAI;

g) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;

h) approva, sentiti i comuni e le unioni, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'[articolo 11](#);

i) approva il regolamento di cui all'[articolo 14](#);

j) indice la Conferenza regionale della REER di cui all'[articolo 10](#), comma 3;

k) cura il sito regionale di cui all'[articolo 7](#), comma 4.

3. I Comuni, singolarmente o in forma associata tramite conferimento delle funzioni all'Unione o tramite convenzione ai sensi della [legge regionale n. 21 del 2012](#), avvalendosi della collaborazione degli enti gestori per i parchi e la biodiversità e col supporto della consulta di cui all'[articolo 10](#):

a) sovrintendono la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;

b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo o a cooperative, consorzi e aziende forestali, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla [legge regionale 9 aprile 1985, n. 12](#) (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), nonché quelli previsti dal [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)) e dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole e agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;

c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'[articolo 14](#);

d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, accompagnate da proprio parere, le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata;

e) inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'[articolo 11](#);

f) possono stipulare convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'[articolo 12](#).

3-bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3 la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi <sup>(2)</sup>.

4. Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate, in coerenza ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'[articolo 14](#), dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente.

(2) Comma aggiunto dall' [art. 9, comma 1, L.R. 23 dicembre 2016, n. 25](#), a decorrere dal 24 dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 39, comma 1, della medesima legge](#)).

**Articolo 9** *Coordinamento tecnico centrale della REER.*

1. È istituito presso la Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico centrale della REER.

2. Il Coordinamento, così come previsto dall'[articolo 8](#), comma 2, fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.

3. Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, resta in carica per la durata della legislatura e sostituisce il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla [Delib.G.R. n. 1841 del 2009](#), che ne assolve le funzioni fino all'insediamento.

4. Il Coordinamento è composto da:

a) il responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna con funzione di presidente;

b) un rappresentante del Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna;

c) un rappresentante del Servizio Parchi e risorse forestali della Regione Emilia-Romagna;

d) un rappresentante del Servizio Commercio, turismo e qualità delle aree turistiche della Regione Emilia-Romagna;

e) un rappresentante proposto dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali dell'Emilia-Romagna;

f) un rappresentante proposto dall'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani dell'Emilia-Romagna;

g) un rappresentante proposto dal CAI, gruppo Emilia-Romagna;

h) un rappresentante proposto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna;

i) un rappresentante proposto dall'Unione Province Italiane dell'Emilia-Romagna.

5. La composizione del Coordinamento può essere integrata, con atto dirigenziale di cui al precedente comma 3, anche su proposta del Coordinamento.

6. Le associazioni presenti, singolarmente o in maniera coordinata fra loro, in tutte le province dell'Emilia-Romagna e che svolgano attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge possono nominare congiuntamente, per ciascun

settore associativo, un rappresentante presso il Coordinamento con funzioni propositive e consultive. In particolare dovrà essere garantita rappresentanza al Coordinamento all'associazionismo che si occupa di escursionismo su ruote, all'associazionismo impegnato nell'ambito delle tematiche ambientali e all'associazionismo operante nel settore degli sport all'aria aperta.

**Articolo 10** *Consulta territoriale della REER e Conferenza regionale della REER.*

1. È istituita presso ciascun comune e unione competente, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, la Consulta territoriale della REER con compiti consultivi, propositivi e di supporto agli stessi, che ne acquisisce il parere per le finalità di cui all'[articolo 8](#), comma 3.

2. La Consulta territoriale resta in carica cinque anni e la sua composizione è demandata al Comune o all'Unione competente, che deve comunque garantire la presenza di rappresentanti degli enti locali associativi di comuni montani, dei parchi e delle aree protette presenti nel territorio. Nella Consulta territoriale sono inoltre rappresentati il CAI, le associazioni di cui all'[articolo 9](#), comma 6, e le associazioni locali maggiormente attive sul territorio negli ambiti di interesse della presente legge, nonché le associazioni economiche che, avendone interesse, ne facciano richiesta. È sempre assicurata la partecipazione degli enti ed istituzioni di volta in volta direttamente interessati agli interventi all'esame della Consulta stessa.

3. L'Assessore regionale competente indice annualmente la Conferenza regionale della REER quale momento di confronto, proposta e verifica sulle tematiche relative all'escursionismo regionale e in particolare alla REER.

4. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente o da un suo delegato e vi partecipano i rappresentanti dei soggetti facenti parte del Coordinamento di cui all'[articolo 9](#) e un rappresentante per ciascuna consulta territoriale.

**Articolo 11** *Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER.*

1. L'Assemblea legislativa approva ogni tre anni il Programma triennale degli interventi straordinari sulla REER ai sensi di quanto previsto all'[articolo 8](#), comma 2, lettera h), e comma 3, lettera e). Il programma è proposto all'Assemblea dalla Giunta, che lo redige avvalendosi del supporto del Coordinamento tecnico centrale di cui all'[articolo 9](#) e previa acquisizione delle proposte di ciascun comune e unione competenti, corredate dal parere delle consulte territoriali di cui all'[articolo 10](#) e degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità per i territori ricadenti nelle loro pertinenze.

2. Il programma, tenendo conto delle eventuali sinergie con altre programmazioni regionali, contiene azioni mirate a:

a) favorire la fruizione turistico ricreativa sostenibile dei percorsi della REER e promuoverne la conoscenza e l'immagine al fine di creare nuove opportunità socioeconomiche per i territori più periferici della regione, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale;

b) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza e animazione, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REER, anche fornendo supporto tecnico-logistico e prevedendo iter semplificati per i soggetti di cui all'[articolo 6](#), comma 2;

c) preservare il patrimonio storico-culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati a ospitare le strutture ricettive e di servizio della REER;

d) sostenere lo sviluppo della pratica sportiva all'aria aperta quale attività di prevenzione e contrasto delle patologie legate alla sedentarietà e agli scorretti stili di vita;

e) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete esistente;

f) favorire l'intermodalità del trasporto ecologico incentivando la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica, elettrica o ippica e dei necessari punti di incontro e scambio ad essa funzionali;

g) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali;

h) garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER, particolarmente attraverso programmi di manutenzione straordinaria;

i) favorire la corretta fruizione e conservazione dei percorsi della REER promuovendo il coordinato coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;

j) migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l'aggiornamento costante e puntuale del Catasto, in particolare regolamentando l'utilizzo della REER in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili.

3. Il programma è attivato con bandi annuali che stabiliscono le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi e che dovranno prevedere almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e almeno un intervento inerente le misure previste dal comma 2, lettere h), i) e j).

## **Articolo 12** *Divieti.*

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, e in particolare di quanto richiamato all'[articolo 4](#), comma 3, sulla REER è fra l'altro vietato:

a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, ad eccezione di quanto previsto dall'[articolo 3](#), comma 2, o esercitare qualsiasi altra azione tesa a ostacolare l'uso escursionistico;

b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;

c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'[articolo 14](#). In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente;

d) tenere comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto dei mezzi in condizioni di sicurezza sia per il conducente che per gli altri fruitori;

e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali e il taglio dei boschi;

f) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere i prodotti agricoli;

g) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all'[articolo 4](#).

### **Articolo 13** *Sanzioni.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi della [legge regionale 28 aprile 1984, n. 21](#) (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono delegate ai Comuni ed agli enti gestori dei parchi e della biodiversità per i territori di loro pertinenza, che possono esercitarle anche in forma associata, avvalendosi del Corpo di Polizia municipale e del Servizio volontario delle guardie ecologiche di cui alla [legge regionale 3 luglio 1989, n. 23](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), e che ne introitano i relativi proventi. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo la Regione può inoltre stipulare accordi col Corpo forestale dello Stato.

2. Salvo che la condotta non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1000 euro chi:

a) faccia uso di segnaletica non autorizzata;

b) danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della REER;

c) danneggi o alteri intenzionalmente tratti della REER.

3. Chiunque acceda o transiti sulla REER con qualsiasi mezzo al di fuori delle previsioni di cui all'[articolo 4](#) ovvero tenga comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto del mezzo in condizioni di sicurezza sia per il conducente,

sia per gli altri fruitori è sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della strada.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2500 euro chi chiuda tratti della REER.

5. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata.

6. Chiunque commetta le violazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), e di cui ai commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle Province, dei Comuni, degli enti proprietari delle strade e degli enti di gestione delle aree naturali protette di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 2, è inoltre prevista l'interruzione, da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni, di ogni forma di finanziamento, erogazione o contribuzione prevista dalla presente legge e di cui il soggetto trasgressore stia eventualmente fruendo con oneri a carico della Regione, dei Comuni o delle Unioni di comuni.

#### **Articolo 14** *Regolamento attuativo.*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige ed approva il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'[articolo 9](#).

2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;

b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storicoculturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze;

c) le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della REER di cui all'[articolo 3](#);

d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER;

e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;

f) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'[articolo 7](#);

g) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;

h) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER;

i) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione di cui all'[articolo 8](#), comma 2, lettera e).

### **Articolo 15** *Modifiche a leggi regionali.*

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 16 della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4](#) (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) è inserito il seguente: "2-bis. Possono altresì beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i soggetti privati le cui proprietà siano interessate dal passaggio di percorsi della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER), limitatamente agli edifici posti sulla medesima proprietà."

2. Dopo il comma 2 dell'[articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40](#) (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della [legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3](#) (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della [L.R. 6 luglio 1984, n. 38](#))) è aggiunto il seguente: "2-bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER)."

3. Dopo il comma 2 dell'[articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4](#) (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) è inserito il seguente: "2-bis. I bandi per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 possono prevedere un riconoscimento aggiuntivo per le strutture ricadenti sulle proprietà private interessate dal passaggio della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna (REER)."

### **Articolo 16** *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'[articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40](#) (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle [L.R. 6 luglio 1977, n. 31](#) e [27 marzo 1972, n. 4](#)).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

**L.R. MARCHE 18 gennaio 2010, n. 2.****Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche.****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione, nell'ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio marchigiano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, e promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.

**Art. 2***Definizione di escursionismo.*

1. Ai fini della presente legge per escursionismo s'intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, prevalentemente al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

**Art. 3***Rete escursionistica delle Marche.*

1. Ai fini della presente legge è Rete escursionistica Marche (RESM) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, piste ciclabili e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale e comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che, ubicate prevalentemente al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. La Giunta regionale può individuare, nell'ambito della viabilità inserita nella rete escursionistica Marche (RESM), quella di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate <sup>(3)</sup>.

3. La RESM è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema cartografico informativo regionale.

---

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18. Il testo originario era così formulato: «2. La viabilità ricompresa nella RESM è

considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.».

### **Art. 3-bis**

#### *Rapporti della RESM con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica <sup>(4)</sup>.*

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali recepiscono il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla RESM.

---

(4) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

---

### **Art. 4**

#### *Catasto della Rete escursionistica delle Marche.*

1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il catasto della RESM, ovvero l'elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province <sup>(5)</sup>.

2. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di centottanta giorni dall'emanazione dell'atto di cui all'articolo 8 entro il quale devono pervenire le proposte da parte delle Province e degli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalla rete INFEA, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal gruppo regionale Marche del Club alpino italiano (CAI) <sup>(6)</sup>.

3. I proponenti che richiedono l'iscrizione al catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria <sup>(7)</sup>.

4. In caso di inerzia, decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed organismi di gestione delle aree naturali protette.

5. La Giunta regionale approva l'elenco della viabilità da inserire nel catasto. L'elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato ai

Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

6. [L'atto con il quale la Giunta regionale approva il catasto comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 3, comma 2] <sup>(5)</sup>.

7. I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell'aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale.

---

(5) Comma così sostituito dall'art. 33, comma 1, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «1. È istituito presso la Giunta regionale il catasto della RESM, articolato in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province.».

(6) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18. Il testo originario era così formulato: «2. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, degli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, della Rete INFEA, delle Associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale, nonché del gruppo regionale Marche del Club alpino italiano.».

(7) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18 e dall'art. 33, comma 2, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «3. I proponenti sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla proprietà della viabilità costituente il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nel catasto. Possono essere iscritti alla RESM solamente i percorsi in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al monitoraggio e alla manutenzione dei medesimi.».

(8) Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

---

## **Art. 5**

### *Sentieri di particolare interesse storico.*

1. Sono di particolare interesse storico quei sentieri e mulattiere presenti sul territorio regionale da almeno cinquant'anni che hanno svolto in passato la funzione di via di comunicazione pedonale tra centri abitati e tra questi e le zone di pascolo e coltivazione.

2. I sentieri di particolare interesse storico sono indicati come tali nella cartografia e nel catasto della RESM.

3. Su iniziativa degli enti territoriali interessati, per i sentieri di cui al comma 1 può essere valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico a fini paesaggistici ai sensi degli *articoli 138, 139 e 140 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'*articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*).

**Art. 6**  
*Segnaletica.*

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale <sup>(9)</sup>.

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 4, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18*.

---

**Art. 7**  
*Interventi sulla sentieristica regionale.*

1. Sulla viabilità inserita nel catasto della RESM sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi culturali e il taglio dei boschi.

**Art. 7-bis**  
*Divieti <sup>(10)</sup>.*

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla RESM è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete ed in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione diretta a violare tali divieti.

---

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 6 dicembre 2010, n. 18*.

---

**Art. 7-ter**  
*Sanzioni amministrative <sup>(11)</sup>.*

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7-bis è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000.

2. Le modalità di irrogazione, vigilanza ed accertamento sono disciplinate dalla [legge regionale 10 agosto 1998, n. 33](#) (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

---

(11) Articolo aggiunto dall'art. 5, [L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#).

---

### **Art. 8**

#### *Provvedimento di attuazione <sup>(12)</sup>.*

1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno 2011, definisce con apposito atto <sup>(13)</sup>:

a) le modalità per la presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, nonché la documentazione da produrre;

b) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della RESM;

c) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;

d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;

e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni;

f) la procedura per l'inserimento di nuova viabilità;

g) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte dei soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 4.

---

(12) Ai sensi della [Delib.G.R. 1° agosto 2011, n. 1108](#) è stato approvato il provvedimento di attuazione della rete escursionistica della Regione Marche (RESM).

(13) Alinea così modificato dall'art. 6, [L.R. 6 dicembre 2010, n. 18](#).

---

**Art. 9***Disposizioni finanziarie.*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2010, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.

**L.R. PIEMONTE 18 febbraio 2010, n. 12 <sup>(1)</sup>.****Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte**<sup>(2)</sup>.

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2010, n. 8.

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 2 novembre 2016, n. 24-4149](#).

**Art. 1**  
*Oggetto.*

1. La Regione Piemonte, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 dello Statuto disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile.

**Art. 2**  
*Finalità*

1. La Regione si propone in particolare di:

a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;

b) attivare il catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuarne soggetti e sistema di gestione, anche al fine di garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza;

c) favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale;

d) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;

e) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;

f) contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche dei territori montani, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale.

### **Art. 3** *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:

a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione;

b) escursionismo: attività di carattere turisticoricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

c) progressione su ferrata: attività ludica, che consiste nel seguire un percorso tracciato su una parete rocciosa e attrezzato con cavi, gradini ed altri elementi destinati a permettere la progressione della scalata in sicurezza;

d) arrampicata su roccia: attività che prevede la scalata di formazioni rocciose effettuata cercando di ridurre al minimo l'ausilio di mezzi artificiali;

e) sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità;

f) viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carrarecce, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali;

g) sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;

h) via ferrata: tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate con funi, scale o pioli;

i) sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà;

j) itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;

k) itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;

l) percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali. È generalmente privo di difficoltà tecniche.

#### **Art. 4**

##### *Pianificazione.*

1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale.
2. La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all'articolo 3 dello Statuto.
3. La Regione, per la predisposizione e per l'aggiornamento della pianificazione, realizza un sistema informativo del patrimonio escursionistico regionale.

#### **Art. 5**

##### *Livelli della pianificazione.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, il territorio regionale è articolato, per ciascuna provincia, in aree omogenee definite settori. L'individuazione dei settori e degli enti competenti alla gestione tecnica degli stessi è effettuata dalle province nel rispetto degli indirizzi tecnici definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 18.
2. Nell'ambito territoriale di ciascun settore è individuata la rete locale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete locale.
3. La rete provinciale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete provinciale, è formata dall'insieme delle reti locali comprese nei confini amministrativi di ciascuna provincia. Il complesso delle reti provinciali costituisce la rete regionale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete regionale.

#### **Art. 6**

##### *Rete regionale.*

1. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella rete regionale è subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto.
2. I percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata ricompresi nella rete regionale sono considerati di interesse pubblico.
3. Nel caso in cui la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'articolo 18 definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti.
4. In relazione alla rete regionale non trova applicazione la deroga di cui all'*articolo 11, comma 3 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32* (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'*articolo 20 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30*.
5. La Giunta regionale individua, con il regolamento attuativo di cui all'articolo 18, gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale, nonché per l'implementazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 7.

#### **Art. 7**

##### *Catasto regionale del patrimonio escursionistico.*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3, è istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste il catasto regionale del patrimonio escursionistico, che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Le modalità di gestione ed aggiornamento del catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'articolo 18. Le risorse finanziarie per la gestione del catasto regionale sono definite nell'ambito del piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13.

#### **Art. 8**

##### *Consulta regionale per il patrimonio escursionistico.*

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta regionale.
2. La Consulta regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta da:
  - a) l'Assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) gli Assessori provinciali competenti in materia di montagna e turismo, o loro delegati;

d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Associazione regionale del Piemonte;

e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), Delegazione regionale piemontese;

f) il Presidente del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte o un suo delegato;

g) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o un suo delegato;

h) il Presidente del Soccorso alpino regionale o un suo delegato.

### 3. La Consulta regionale:

a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza;

b) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13;

c) propone alla Giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della rete regionale;

d) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete regionale;

e) coordina l'attività delle Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico di cui all'articolo 9.

4. La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura. La Giunta regionale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 2.

## **Art. 9**

### *Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico.*

1. Le Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico, di seguito denominate Consulte provinciali, sono istituite presso ciascun assessorato provinciale competente in materia di turismo o montagna quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della Giunta provinciale.

2. La Consulta provinciale è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) l'Assessore provinciale competente in materia di turismo o montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) tre rappresentanti delle strutture provinciali competenti in materia di turismo, montagna e foreste;

c) tre rappresentanti dei soggetti gestori di cui all'articolo 10;

d) un rappresentante del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte;

e) un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine;

f) un rappresentante del Soccorso alpino regionale.

3. La Consulta provinciale:

a) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'articolo 12;

b) è la sede di confronto per l'individuazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, anche di valenza interprovinciale, da inserire nelle reti locali e nella complessiva rete provinciale da proporre alla Giunta provinciale;

c) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete provinciale.

4. La Consulta provinciale resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale. La Giunta provinciale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei rispettivi componenti.

### **Art. 10**

#### *Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori.*

1. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori sono la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali, le province, le comunità montane, le comunità collinari, le unioni di comuni ed i comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli enti di gestione delle aree protette.

2. I soggetti di cui al comma 1:

a) individuano, in accordo con i comuni territorialmente interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal regolamento attuativo di cui all'articolo 18, le diverse modalità di fruizione della rete locale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali;

b) definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità e di valorizzazione della rete locale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei comuni, da proporre nell'ambito delle Consulte provinciali ai fini della predisposizione del piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'articolo 12;

c) realizzano, direttamente o per il tramite della forma associativa a cui appartengono, gli interventi inclusi nel piano degli interventi sulla rete provinciale.

### **Art. 11**

#### *Vie ferrate e siti di arrampicata.*

1. La progettazione, la realizzazione, la segnaletica e la manutenzione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono di competenza dei comuni territorialmente interessati, sentita la Consulta provinciale.

2. Nell'esercizio delle competenze previste al comma 1, i comuni si avvalgono dell'apporto professionale di soggetti abilitati in base alla legislazione vigente.

3. I comuni, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 18, definiscono, con proprio regolamento, le modalità di fruizione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.

4. Le dotazioni e i materiali utilizzati per la realizzazione delle infrastrutture per le vie ferrate e i siti di arrampicata sono certificati in base alla normativa vigente.

### **Art. 12**

#### *Piano degli interventi sulla rete provinciale.*

1. Il piano degli interventi sulla rete provinciale definisce le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete provinciale, ed individua, in particolare, gli interventi di ripristino, di miglioramento della percorribilità e di manutenzione della segnaletica da realizzare nel periodo di validità, con le rispettive priorità e la stima dei relativi costi.

2. Il piano degli interventi sulla rete provinciale ha validità biennale, è approvato dalla Provincia, sentita la Consulta provinciale, ed è trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

### **Art. 13**

#### *Piano biennale degli interventi sulla rete regionale.*

1. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validità sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale.

2. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi in uno dei piani degli interventi sulla rete provinciale.
3. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata di valenza regionale individuati nel piano stesso.
4. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla Giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della competente commissione consiliare.
5. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), l'approvazione del piano biennale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.

#### **Art. 14**

##### *Valorizzazione delle attività escursionistiche.*

1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale.
2. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati nell'ambito del regolamento attuativo di cui all'articolo 18.

#### **Art. 15**

##### *Segnaletica.*

1. Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è fatto obbligo di apporre apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla Giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'articolo 18, nel rispetto del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada).
2. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, che possono delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.

3. I comuni nei cui territori è presente una via ferrata o un sito di arrampicata provvedono all'installazione ed all'adeguamento della segnaletica, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla Giunta Regionale e provvedono alla costante verifica circa il mantenimento in loco della segnaletica stessa.

### **Art. 16**

#### *Divieti.*

1. È fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.

2. Ove le esigenze di modifica di destinazione d'uso sorgano a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla provincia territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale.

3. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal [D.Lgs. 285/1992](#), nelle misure dallo stesso determinate.

4. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.

5. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".

### **Art. 17**

#### *Sanzioni amministrative.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi.

2. Il comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

3. Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

4. Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'articolo 16 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

### **Art. 18**

#### *Regolamento attuativo <sup>(3)</sup>.*

1. La Giunta regionale approva il regolamento attuativo della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentito il parere della competente commissione consiliare.

---

(3) In attuazione del presente articolo vedi il regolamento approvato con [D.P.G.R. 16 novembre 2012, n. 9/R.](#)

---

### **Art. 19**

#### *Obblighi di relazione al Consiglio.*

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente commissione consiliare una relazione che descrive:

a) le attività attuate ai sensi degli articoli 7, 8, 9;

b) l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati sia in riferimento al piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'articolo 13 sia ai sensi dell'articolo 14.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre informazioni da cui emerge in quale misura le attività previste dalla legge recuperano, conservano e valorizzano il patrimonio escursionistico regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.

### **Art. 20**

#### *Norma finale.*

1. In fase di prima applicazione della legge, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento attuativo di cui all'articolo 18, le province provvedono agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e all'articolo 10, d'intesa con gli enti di gestione delle aree protette, le comunità montane, le comunità collinari e i comuni, ove assenti gli ultimi due enti, con il Club alpino italiano, con il Collegio regionale delle guide alpine e sentiti gli altri enti e associazioni interessati.

2. Le province trasmettono la rete provinciale alla Regione per l'inserimento nel catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'articolo 7 e la definizione della rete regionale.

**Art. 21**

*Norma finanziaria.*

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri pari a 1.200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14192 e agli oneri pari a 800.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'UPB DB14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'[articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'[articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

REGIONE PIEMONTE BU47 22/11/2012

Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 2012, n. 9/R.

**Regolamento regionale recante: “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)”.**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 76 - 4785 del 15 ottobre 2012

Visto il dispositivo n. 13/2012/PREV del 14 novembre 2012 della Corte dei Conti;

*emana*

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte)”.

### SOMMARIO

#### CAPO I. FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Definizioni

#### CAPO II. LA RETE ED IL CATASTO REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO

Art. 3. Indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale

Art. 4. Organizzazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico

Art. 5. Banche dati della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico

Art. 6. Indirizzi tecnici per il rilevamento dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inclusi nella Rete regionale

#### CAPO III. PROCEDURE PER L'INCLUSIONE NELLA RPE DI PERCORSI, VIE FERRATE, SITI DI ARRAMPICATA E PER LA REGISTRAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI

Art. 7. Inclusione di un percorso nella rete regionale: modalità di richiesta e criteri generali di valutazione

Art. 8. Inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale: modalità di richiesta e criteri generali di valutazione

Art. 9. Forme di pubblicità per l'inclusione nella rete regionale di tratti di viabilità privata

Art. 10. Registrazione degli itinerari escursionistici nel catasto regionale del patrimonio escursionistico: enti proponenti e criteri di ammissibilità

Art. 11. Classificazione degli itinerari

Art. 12. Itinerari di qualità, itinerari di interesse storico-culturale e itinerari a fruizione specifica 3

Art. 13. Itinerari di qualità

Art. 14. Itinerari di interesse storico-culturale

Art. 15. Itinerari a fruizione specifica

**CAPO IV. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA RETE LOCALE**

Art. 16. Fruizione multipla

Art. 17. Indirizzi per la fruizione in bicicletta/mountain bike

Art. 18. Indirizzi per la fruizione a cavallo

Art. 19. Norme di comportamento ed informazione agli escursionisti

**CAPO V. VIE FERRATE E SITI DI ARRAMPICATA**

Art. 20. Disposizioni generali

**CAPO VI. TUTELA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO**

Art. 21. Tutela dei percorsi inseriti nella rete escursionistica regionale

Art. 22. Interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata

**CAPO VII. PIANIFICAZIONE BIENNALE DEGLI INTERVENTI E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ESCURSIONISTICHE**

Art. 23. Tipologie d'intervento

Art. 24. Pianificazione provinciale

Art. 25. Pianificazione regionale

Art. 26. Valorizzazione e promozione delle attività escursionistiche

**CAPO VIII. SEGNALETICA E STRUMENTI DI PROMOZIONE DELLA RETE REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO**

Art. 27. Sistema modulare di segnaletica

Art. 28. Pannelli descrittivi della rete del patrimonio escursionistico

Art. 29. Strumenti di promozione della rete regionale del patrimonio escursionistico

**CAPO IX. NORME FINALI**

Art. 30. Indirizzi tecnici.

**CAPO I  
FINALITÀ E DEFINIZIONI****Art. 1.  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte):

a) individua gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti escursionistiche provinciali e regionale e per l'implementazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico;

b) definisce le modalità di gestione ed aggiornamento del catasto regionale del patrimonio escursionistico;

c) definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei diritti dei proprietari, nei casi in cui la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato;

d) individua indirizzi e criteri per la definizione delle modalità di fruizione della rete locale, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;

e) individua i criteri per la concessione dei contributi e le tipologie di attività finanziabili;

f) definisce le specifiche tecniche per la segnaletica direzionale unificata.

Art. 2.  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) percorso escursionistico (di seguito denominato percorso): un tracciato escursionistico ben definito, composto da elementi minimi detti tratte, inserito nel catasto e nella rete regionale del patrimonio escursionistico, che si svolge in gran parte su:

1) tratti di viabilità di proprietà regionale, provinciale, comunale e militare così come definiti all'articolo 2, comma 3, lettere da c) a f bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

2) sentieri così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera e), della l.r. 12/2010;

3) tratti di viabilità minore così come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 12/2010;

b) tratta: una porzione omogenea di percorso definita da un punto iniziale e finale, caratterizzata da una serie di elementi che la connotano, come la tipologia di tracciato, di fondo, la difficoltà escursionistica ed altre caratteristiche ritenute significative;

c) itinerario: l'unione di percorsi o tratte appartenenti a percorsi esistenti e compresi nel catasto regionale del patrimonio escursionistico, che si sviluppa prevalentemente in ambiente naturale e semi-naturale, anche antropizzato, di forte impatto attrattivo e che si inserisce e si integra con l'offerta turistica sul territorio di riferimento. L'itinerario, della durata di uno o più giorni, deve essere opportunamente segnalato, infrastrutturato e supportato da adeguati servizi all'escursionista;

d) tappa: l'unità minima in cui si articola l'itinerario ai fini della razionale fruizione dell'itinerario stesso. Nel caso di itinerario di più giorni, la tappa corrisponde al tratto percorribile nella giornata, in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza; nel caso di itinerario della durata di poche ore, deve essere prevista un'unica tappa;

e) via ferrata: un tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate con funi, scale o pioli;

f) via di arrampicata: un tracciato su roccia più o meno verticale di lunghezza e difficoltà variabile, caratterizzato da appigli per le mani e appoggi per i piedi d'ogni forma e dimensione, naturali e no, atti a facilitare la progressione;

g) sito di arrampicata: un'insieme di aree caratterizzate da vie di arrampicata sportiva monotiro con caratteristiche di sicurezza e di percorribilità tali da essere anche considerate idonee alla facilitazione dell'apprendimento della pratica sportiva.

CAPO II  
LA RETE ED IL CATASTO REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO

Art. 3.  
*(Indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale)*

1. La rete regionale del patrimonio escursionistico, anche denominata RPE, ed il relativo catasto sono strumenti tecnici di conoscenza e di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale attuata dalla Regione Piemonte e dagli enti territoriali competenti.

2. La Regione Piemonte definisce, in accordo con le province ed i soggetti gestori individuati all'articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2010, l'organizzazione della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico, nel rispetto dei livelli di pianificazione di cui all'articolo 5 della l.r. 12/2010.

3. Ai fini della prima definizione ed approvazione della RPE, nonché dei suoi aggiornamenti a cadenza triennale, la Giunta regionale, sulla base di una valutazione tecnica ricognitiva sulla consistenza e funzione dei percorsi, vie ferrate e siti di arrampicata presenti sul territorio regionale o della preesistente pianificazione escursionistica regionale, adotta lo schema di rete regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 12/2010 con la relativa articolazione dei settori escursionistici e lo presenta alle province per la successiva individuazione delle reti escursionistiche provinciali.
4. Sulla base della proposta regionale, le province organizzano conferenze pianificatorie e definiscono il numero dei settori, le reti escursionistiche locali e gli ambiti di competenza gestionale. Alle conferenze partecipano i soggetti gestori della rete escursionistica individuati all'articolo 10, comma 1, della l.r. 12/2010 e le associazioni componenti le consulte provinciali per il patrimonio escursionistico.
5. Le reti escursionistiche provinciali definite a seguito del processo di pianificazione congiunta sono adottate dalle rispettive province e dagli enti interessati alla gestione della rete escursionistica e pubblicate all'albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di sessanta giorni.
6. Ai fini della pubblicazione e della successiva approvazione da parte degli enti interessati, la rete è rappresentata per ogni provincia, dai seguenti elaborati:
  - a) lista dei percorsi: sintesi complessiva del catasto a livello provinciale contenente i dati identificativi di ciascun percorso;
  - b) tavole cartografiche della rete regionale articolate a livello provinciale in scala 1:50.000;
  - c) relazione tecnica descrittiva dell'organizzazione della rete escursionistica provinciale.
7. La fase di pubblicazione deve altresì contemplare la comunicazione ai soggetti privati proprietari dei sedimi su cui insistono le infrastrutture oggetto d'inserimento nella rete regionale, da effettuarsi nel rispetto delle procedure indicate all'articolo 9.
8. Al termine del periodo di pubblicazione, apportate le opportune modifiche introdotte a seguito delle osservazioni ed opposizioni pervenute, lo schema di rete provinciale è inviato alla Regione per le verifiche tecniche e la riorganizzazione a livello regionale. Completate tali procedure la rete è definitivamente approvata dalla Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico.

#### Art. 4.

##### *(Organizzazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico)*

1. Il catasto regionale del patrimonio escursionistico è costituito da una banca dati informativa collegata ad un sistema informativo geografico contenente, per ogni provincia, i dati identificativi, descrittivi e geografici di ciascun percorso, via ferrata o sito di arrampicata.
2. La rete e il catasto regionale del patrimonio escursionistico sono organizzati in tre distinte sezioni:
  - a) sezione A: rete e catasto regionale dei percorsi;
  - b) sezione B: rete e catasto regionale delle vie ferrate;
  - c) sezione C: rete e catasto regionale dei siti di arrampicata.
3. Il catasto regionale del patrimonio escursionistico suddivide il territorio in zone, aree e settori:
  - a) le zone identificano il territorio regionale e i territori provinciali;
  - b) le aree sono costituite da sottozone corrispondenti ad aggregazioni di settori omogenei dal punto di vista territoriale. La suddivisione in aree può essere operata quando una zona corrispondente ad una provincia è territorialmente troppo vasta per definire la codifica dei singoli percorsi. Normalmente una zona viene divisa in non più di tre aree;
  - c) i settori sono costituiti da porzioni di territorio entro un'area o una zona con caratteristiche geografiche e morfologiche omogenee, in cui possono trovarsi fino ad un massimo di cento percorsi, cento siti di arrampicata e cento vie ferrate.
4. Il catasto regionale del patrimonio escursionistico identifica ogni percorso, via ferrata e sito di arrampicata con un codice univoco riferito alle zone, aree e settori di cui al comma 3 e ad altri dati

essenziali secondo le modalità indicate negli Indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

5. Sono registrati nel catasto del patrimonio escursionistico anche gli itinerari secondo quanto previsto dall'articolo 10.

#### Art. 5.

*(Banche dati della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico)*

1. La rete ed il catasto regionali del patrimonio escursionistico costituiscono strumento di conoscenza e di informazioni gestito, aggiornato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30 e messo a disposizione degli operatori per programmare e attuare le iniziative di valorizzazione.

2. Le iniziative di valorizzazione hanno finalità pubbliche e in nessun caso i dati del patrimonio escursionistico possono essere utilizzati o ceduti a terzi in contrasto con i criteri deontologici indicati negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

3. Le banche dati del patrimonio escursionistico sono organizzate in tre distinte sezioni:

a) sezione A, comprende i dati della rete e del catasto regionale dei percorsi escursionistici strutturati in banche dati composte da:

1) elementi geometrici lineari, che descrivono i percorsi facenti parte della rete, suddivisi in elementi minimi detti tratte;

2) elementi geometrici puntuali che localizzano le varie emergenze e punti di interesse funzionali alla fruizione della rete;

3) tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche collegate agli elementi di cui ai numeri 1 e 2;

b) sezione B, comprende i dati della rete e del catasto regionale delle vie ferrate strutturati in banche dati composte da:

1) elementi geometrici lineari, che descrivono le vie ferrate facenti parte della rete;

2) elementi geometrici puntuali che localizzano le varie emergenze e le attrezzature funzionali alla fruizione della via ferrata;

3) tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche collegate agli elementi di cui ai numeri 1 e 2;

c) sezione C, comprende i dati del catasto regionale dei siti di arrampicata strutturati in banche dati composte da:

1) elementi geometrici areali che definiscono ogni singolo sito di arrampicata incluso nel catasto;

2) tabelle di attributi, descrizioni testuali e immagini fotografiche che definiscono con precisione le diverse vie di arrampicata contenute all'interno del sito.

#### Art. 6.

*(Indirizzi tecnici per il rilevamento dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inclusi nella Rete regionale)*

1. Al fine di garantire la qualità e l'uniformità dei dati inseriti nel catasto del patrimonio escursionistico, i tracciati dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono rilevati secondo le modalità contenute negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

**CAPO III**  
**PROCEDURE PER L'INCLUSIONE NELLA RPE DI PERCORSI, VIE FERRATE, SITI DI**  
**ARRAMPICATA E PER LA REGISTRAZIONE DI ITINERARI ESCURSIONISTICI**

**Art. 7.**

*(Inclusione di un percorso nella rete regionale:  
modalità di richiesta e criteri generali di valutazione)*

1. Possono proporre l'inclusione di un percorso nella RPE i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2010, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all'articolo 9 della l.r. 12/2010.
2. La proposta di inclusione è indirizzata alla struttura regionale competente in materia di valorizzazione del patrimonio escursionistico (di seguito indicata come struttura regionale competente), allegando la seguente documentazione redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30:
  - a) scheda del percorso;
  - b) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;
  - c) documentazione fotografica delle diverse caratteristiche del percorso;
  - d) attestazione dello stato di proprietà dei sedimi attraversati dal percorso;
  - e) documentazione inerente l'espletamento delle procedure di pubblicità di cui all'articolo 9;
  - f) attestazione relativa all'eventuale attraversamento di territori della rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità).
3. La struttura regionale competente valuta in via preliminare la proposta di inclusione entro trenta giorni dal ricevimento, secondo i seguenti criteri di ammissibilità:
  - a) la proposta deve riguardare infrastrutture che siano già turisticamente frequentate; nel caso di infrastrutture viabili ricadenti su proprietà private, il transito escursionistico può avvenire a fronte di una preesistente servitù di uso pubblico gravante sull'infrastruttura oppure per autorizzazione formalmente concessa da parte dei proprietari oppure liberamente, da tempi immemorabili;
  - b) possono essere inclusi nella rete i percorsi con tipologia di fondo prevalentemente diversa dall'asfalto (almeno l'ottanta per cento del percorso). Nell'ambito di tale valutazione possono essere omessi i percorsi che necessariamente, ai fini di garantire continuità allo sviluppo dell'itinerario, devono attraversare i centri abitati;
  - c) eventuali tratti di collegamento su strade destinate alla circolazione veicolare sono possibili solo nel caso in cui non sia possibile identificare un'alternativa su sentieri o strade minori.
4. Concluso l'esame preliminare con esito positivo, la proposta di inclusione è trasmessa alla provincia competente che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.
5. La valutazione da parte delle province ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4 è condotta in base ai seguenti criteri generali:
  - a) rilevanza del percorso ai fini dello sviluppo della rete provinciale;
  - b) grado di interconnessione con gli altri percorsi già accatastati e, più in specifico, in base ai seguenti principi:
    - 1) interconnessione con la rete viaria, con i parcheggi e con le stazioni di trasporto pubblico;
    - 2) collegamento con colli e valichi per l'accesso ai territori vicini, con i centri abitati principali e con le strutture ricettive presenti sul territorio;
    - 3) raggiungimento di rifugi e punti di arroccamento fondamentali come basi di partenza per l'attività escursionistica ed alpinistica;
    - 4) collegamento con siti e località ritenute importanti a fini turistici o che si intende comunque valorizzare per motivi culturali, storici o devozionali;

5) possibilità di servire alpeggi e altre località importanti dal punto di vista turistico e della fruizione;

6) definizione di una rete armonica e ben collegata attraverso l'eventuale ripristino di tracciati in disuso ma funzionali al collegamento tra quelli esistenti e, solo dove assolutamente indispensabile, anche attraverso l'apertura di nuovi tracciati sempre con funzione di collegamento tra quelli esistenti;

7) connessione con percorsi e reti sentieristiche a livello provinciale e regionale, con particolare riferimento tanto ad itinerari di lunga percorrenza in quota, quanto a circuiti turistici pedonali di bassa quota;

8) possibilità di servire aree scarsamente interessate da flussi escursionistici e che possono quindi essere valorizzate a partire dalla loro inclusione nella rete;

9) salvaguardia delle aree ritenute più fragili o non idonee al transito di flussi escursionistici;

10) assenza lungo il percorso di ostacoli di qualsivoglia genere, anche di siti o attività incompatibili alla fruizione escursionistica per la loro presunta nocività.

6. Acquisito il parere della provincia, la struttura regionale competente accoglie o respinge la proposta di inserimento, oppure propone modifiche ed integrazioni al fine dell'accettazione della stessa.

7. In caso di accoglimento della proposta, la struttura regionale competente approva l'inclusione del percorso nella rete regionale e ne dà comunicazione al soggetto proponente e alla provincia, comunicando altresì il codice e la tipologia (principale, secondario, collegamento o variante) assegnati al percorso stesso e richiede contestualmente al soggetto proponente la trasmissione del rilievo GPS effettuato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

8. Al ricevimento della documentazione di cui al comma 7 ed entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, la struttura regionale competente conclude il procedimento con il definitivo accatastamento.

#### Art. 8.

*(Inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale: modalità di richiesta e criteri generali di valutazione)*

1. Possono proporre l'inclusione di un sito di arrampicata o di una via ferrata nella RPE i comuni territorialmente interessati di cui all'articolo 11 della l.r. 12/2010, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all'articolo 9 della l.r. 12/2010.

2. Le proposte di inclusione sono indirizzate alla struttura regionale competente allegando la seguente documentazione:

a) scheda del sito di arrampicata o della via ferrata;

b) cartografia corrispondente ai dati riportati nella scheda;

c) cartografia catastale con indicazione della particella o delle particelle su cui insiste il sito di arrampicata o la via ferrata;

d) documentazione fotografica;

e) attestazione dello stato di proprietà dei terreni sui quali insiste il sito di arrampicata o la via ferrata e, nel caso di terreni di proprietà privata, atto di concessione del proprietario.

3. La documentazione di cui al comma 2 è redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

4. Entro 30 giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente trasmette la proposta di inclusione alla provincia competente che, entro i successivi trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in base ai seguenti criteri di ammissibilità:

a) collocazione del sito di arrampicata o della via ferrata non nelle pertinenze di strade aperte alla circolazione stradale;

b) interconnessione del sito arrampicata e della via ferrata in rapporto alla rete viaria, con i

parcheggi e con le stazioni di trasporto pubblico;

c) collegamento con la RPE, con i centri abitati principali e con le strutture ricettive presenti sul territorio;

d) assenza di interferenza con le aree ritenute più fragili per motivi ambientali, geologici o di salvaguardia paesaggistica;

e) presenza di apposita segnaletica verticale e orizzontale di accesso a partire dai punti di attestazione veicolare o dalla RPE;

f) presenza di appositi pannelli informativi posizionati in corrispondenza dei punti di attestazione veicolare o nelle immediate vicinanze;

g) attestazione di conformità alle normative vigenti, all'atto della proposta di inserimento o progetto dell'infrastruttura;

h) piano di gestione pluriennale;

i) regolamento di fruizione;

j) piano di evacuazione predisposto dal soccorso alpino;

k) individuazione di un'area o accesso nelle vicinanze del sito di arrampicata o della via ferrata funzionali all'espletamento delle operazioni di soccorso;

l) presenza, nel caso del sito di arrampicata, di un'area parcheggio nelle vicinanze (non oltre 30 minuti a piedi);

m) presenza di servizi igienici, anche chimici, nelle vicinanze del sito e della via ferrata;

n) presenza di almeno cinque vie monotiro;

o) apposita segnalazione dei confini del sito attrezzato.

5. La valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere f), g), h), i) e p), è condotta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

6. Per i siti di arrampicata specificatamente utilizzati a fini dell'avvio alla pratica sportiva dei principianti il parere deve tener conto dei seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità:

a) presenza di un accesso agevole dall'alto anche per la predisposizione, senza salita di un primo di cordata, del sistema di assicurazione dal basso;

b) segnaletica d'accesso alla sommità delle vie (i settori di arrampicata devono essere inequivocabilmente indicati e delimitati per mezzo di cartelli e di apposite separazioni);

c) presenza di almeno cinque vie monotiro;

d) sentiero o percorso di accesso al sito privo di difficoltà e circolazione agevole ai piedi della parete

e) possibilità di accesso per veicoli per il trasporto collettivo nelle immediate vicinanze (10 minuti).

7. La valutazione dei requisiti di cui al comma 6, lettere a) e c), è condotta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

8. Acquisito il parere della provincia, la struttura regionale competente accoglie o respinge la proposta di inserimento, oppure propone modifiche ed integrazioni per l'accoglimento.

9. A seguito dell'accoglimento della proposta, la struttura regionale competente approva l'inclusione della via ferrata o del sito di arrampicata nella rete regionale e ne dà comunicazione al soggetto proponente e alla provincia, comunicando il codice della via ferrata o del sito di arrampicata e, per quel che riguarda il sito di arrampicata, la tipologia (sito di arrampicata sportiva, settore scuola, falesia, blocchi, terreno d'avventura, ecc.) e richiede contestualmente al soggetto proponente la trasmissione del rilievo effettuato secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

10. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta con il definitivo accatastamento delle infrastrutture da parte della struttura regionale competente.

## Art. 9.

*(Forme di pubblicità per l'inclusione nella rete regionale di tratti di viabilità privata)*

1. I comuni interessati all'inserimento di tratti di viabilità privata per i quali non esiste servitù d'uso pubblico o formale atto di concessione da parte del privato, provvedono a darne informazione nelle forme previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ai proprietari e titolari di diritti reali interessati, i quali, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, possono proporre opposizione al comune interessato. La comunicazione ai proprietari può essere effettuata anche in via sintetica sotto forma di avviso, individuando gli elementi minimi del percorso ovvero il nome, le località di partenza e di arrivo, gli incroci con le eventuali altre infrastrutture viabili riportando il tracciato su estratto cartografico in scala 1:10.000.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicate le modalità di fruizione di tali tracciati e di mantenimento delle condizioni di fatto in cui si trovano gli stessi, a tutela della sicurezza dei turisti e della proprietà interessata.
3. Sui percorsi ricadenti in aree di proprietà privata il transito escursionistico è consentito unicamente sui sentieri, sulle tracce o passaggi agrosilvopastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale, senza arrecare danni alla proprietà altrui nel rispetto all'articolo 843 del codice civile e 637 del codice penale.
4. Sui percorsi cadenti in aree di proprietà privata sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente da parte dei soggetti territorialmente competenti al fine di garantire la transitabilità pedonale e preservare la proprietà da eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato. Le tipologie di interventi di manutenzione sono definite negli Indirizzi tecnici di cui all'articolo 30. Tali operazioni non possono alterare le caratteristiche fisiche del sedime interessato dal passaggio escursionistico e sono esclusivamente limitate a garantirne lo stato originale di percorribilità riscontrato all'atto dell'inserimento nella rete escursionistica regionale. L'apposizione di nuova segnaletica è prevista a sostituzione di quella preesistente ed eventualmente nei casi strettamente indispensabili per garantire inequivocabilmente la direzione del percorso.
5. Espletate positivamente le procedure di pubblicità i comuni provvedono ad aggiornare i propri regolamenti di polizia rurale inserendo la clausola di transitabilità su sedimi privati attraversati da tracciati inclusi nella rete escursionistica regionale alle condizioni stabilite nell'atto di pubblicità emanato ai fini dell'inserimento.
6. Le vie ferrate ed i siti di arrampicata da includere nella rete escursionistica regionale sono individuati dai comuni nel rispetto delle modalità procedurali definite all'articolo 8.
7. Le vie ferrate ed i siti di arrampicata individuati possono insistere su sedimi di proprietà comunale o di proprietà privata o essere in disponibilità dell'amministrazione comunale.
8. Nei casi in cui l'area oggetto di intervento di recupero sia del tutto o in parte di proprietà privata, l'amministrazione comunale deve comunicare ai proprietari la proposta di inserimento nella rete regionale ed ottenere dagli stessi il formale impegno a concedere le superfici interessate in uso pubblico per un periodo di diciannove anni, rinnovabili, a partire dalla data di accoglimento dell'istanza di inserimento nella rete.
9. L'area su cui insiste la via ferrata o il sito di arrampicata deve essere destinata urbanisticamente ad uso agricolo, verde pubblico o sportivo. Con lo stesso atto si definiscono altresì le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria da eseguire sulle aree interessate dalle vie ferrate e siti di arrampicata proposte ai fini dell'inserimento nella rete regionale.

## Art. 10.

*(Registrazione degli itinerari escursionistici nel catasto regionale del patrimonio escursionistico: enti proponenti e criteri di ammissibilità)*

1. Possono richiedere la registrazione a catasto di un itinerario, così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera c), i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2010, sentito il parere della Consulta provinciale per il patrimonio escursionistico di cui all'articolo 9 della l.r. 12/2010.
2. Le richieste di registrazione sono indirizzate alla struttura regionale competente, allegando la seguente documentazione:
  - a) scheda itinerario;
  - b) cartografia dell'itinerario in formato numerico e cartaceo;
  - c) documentazione comprovante le caratteristiche organizzative e di qualità, nel caso di itinerario di qualità di cui all'articolo 13;
  - d) documentazione tecnico-scientifica attestante il valore ambientale, storico-culturale dell'itinerario, nel caso di itinerario di interesse storico-culturale di cui all'articolo 14;
  - e) documentazione attestante la fruizione specifica dell'itinerario, nel caso di itinerario a fruizione specifica di cui all'articolo 15;
  - f) attestazione del soggetto proponente di assunzione del ruolo di ente capofila per il coordinamento delle attività di valorizzazione dell'itinerario.
3. La documentazione di cui al comma 2 è redatta secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento, la struttura regionale competente trasmette la proposta di inclusione alla provincia competente che, entro trenta giorni, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante in base ai seguenti criteri di ammissibilità:
  - a) appartenenza dei percorsi coinvolti nell'itinerario alla RPE e al relativo catasto;
  - b) percorribilità dell'intero tracciato e presenza di opportuna segnaletica direzionale e di continuità e di pannellistica realizzata secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;
  - c) fruibilità dell'itinerario, ovvero eventuale suddivisione in tappe dell'itinerario in funzione della localizzazione delle strutture di appoggio e dei tempi di percorrenza.
5. Nel caso in cui l'itinerario si sviluppi in più territori provinciali, anche di altre regioni, è necessario altresì che la documentazione tecnica da presentare a cura del proponente ai fini della registrazione sia approvata dalle province interessate, sentito il parere delle relative consulte provinciali per il patrimonio escursionistico laddove siano costituite. È necessario inoltre che siano attivati gli specifici accordi di programma previsti dalla l. 241/1990 tra le amministrazioni interessate.
6. Per gli itinerari di rilevanza internazionale è altresì necessaria l'approvazione da parte dell'ente omologo competente negli ambiti territoriali oltre confine.
7. Ricevuto il parere provinciale di cui al comma 4, la struttura regionale prosegue l'istruttoria classificando l'itinerario secondo le tipologie previste all'articolo 11.
8. Laddove l'itinerario si qualifichi positivamente in ordine alla gestione e manutenzione dei percorsi che lo compongono, all'organizzazione dei servizi turistici collegati, all'informazione e promozione escursionistica, oppure si caratterizzi per l'elevato valore storico-culturale, oppure ancora per la destinazione ad una particolare fruizione, la struttura regionale, su proposta dell'ente proponente o di propria iniziativa, può assegnare, oltre alla specifica classe di riferimento di cui all'articolo 11, eventuali attributi relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 12. Ai fini di tali ulteriori riconoscimenti la struttura regionale competente può avvalersi, nella fase di analisi delle caratteristiche dell'itinerario, del supporto tecnico di altre strutture regionali competenti nelle materie collegate agli aspetti oggetto di

valutazione.

9. Ai fini della registrazione di itinerari di valenza interprovinciale o internazionale l'istruttoria si completa attraverso l'acquisizione del parere della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico che si avvale del gruppo tecnico di cui all'articolo 25, comma 4, per l'esame di merito della proposta.

10. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la struttura regionale competente approva la registrazione dell'itinerario nella RPE e nel relativo catasto e ne informa il soggetto proponente, comunicando altresì la classe assegnata all'itinerario e gli eventuali attributi specifici relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 12.

11. Il soggetto proponente ha l'obbligo di segnalare alla struttura regionale competente qualsiasi modifica subita dal tracciato dell'itinerario.

12. La registrazione ha la durata di cinque anni, decorsi i quali l'ente proponente deve rinnovarla, garantendo la persistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al comma 4.

13. La struttura regionale competente può comunque, in ogni momento, effettuare controlli relativi ai requisiti di ammissibilità di cui al comma 4.

14. La richiesta di registrazione di un itinerario a catasto può avvenire contestualmente alla richiesta di inclusione dei percorsi coinvolti, sempre che siano rispettati tutti i criteri e presentata tutta la documentazione di cui al comma 2 e all'articolo 7.

#### Art. 11.

##### *(Classificazione degli itinerari)*

1. Gli itinerari sono classificati in:

a) itinerari di I livello o livello regionale (I.R.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) collegamenti e interconnessioni interregionali o internazionali;

2) sviluppo complessivo all'interno della Regione Piemonte indicativamente superiore ai 100 chilometri;

3) suddivisione in un certo numero di tappe generalmente più di dieci) ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento;

b) itinerari di II livello o livello provinciale (I.P.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) sviluppo prevalente entro una singola provincia con presenza di eventuali connessioni interprovinciali, interregionali o internazionali;

2) sviluppo complessivo all'interno della Regione Piemonte indicativamente tra i 10 e i 100 chilometri;

3) suddivisione in un certo numero di tappe generalmente meno di dieci), ben definite, ognuna di lunghezza adeguata e supportate da relativi posti tappa per il pernottamento;

c) itinerari di II livello o livello provinciale con sviluppo di alta montagna (I.P.Mont.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) altitudine media dell'intero percorso superiore indicativamente ai 1.500 metri di quota;

2) suddivisione in un certo numero di tappe (inferiore a dieci), ben definite, di lunghezza adeguata e con relativi posti tappa per il pernottamento sempre rappresentati da rifugi e bivacchi in quota;

3) condizioni che richiedono un adeguato equipaggiamento (abbigliamento e minima attrezzatura alpinistica come piccozza e ramponi);

d) itinerari di livello locale o di prossimità (I.L.): fanno parte di questa categoria gli itinerari che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

1) valenza locale e sviluppo limitato (indicativamente tra i 3 ed i 10 chilometri) con un tracciato che attraversa il territorio di non più di tre comuni;

2) percorribilità in giornata e assenza della suddivisione in tappe.

Art. 12.

*(Itinerari di qualità, itinerari di interesse storico-culturale e itinerari a fruizione specifica)*

1. La struttura regionale competente, nel corso della registrazione a catasto di un itinerario può assegnare all'itinerario stesso, oltre alla classe di cui all'articolo 11, ulteriori attributi specifici relativi alle caratteristiche dell'itinerario e riconducibili alle tipologie che seguono:
  - a) itinerario di qualità di cui all'articolo 13;
  - b) itinerario di interesse storico-culturale di cui all'articolo 14;
  - c) itinerario a fruizione specifica secondo le ulteriori sotto-tipologie di cui all'articolo 15.
2. È possibile attribuire ad uno stesso itinerario più di una delle tipologie di cui al comma 1.

Art. 13.

*(Itinerari di qualità)*

1. Sono definiti Itinerari di qualità quegli itinerari che presentano, oltre ad un elevato valore ambientale o culturale, le caratteristiche organizzative e di qualità che seguono:
  - a) gestione e manutenzione dell'itinerario garantita a tempo indeterminato (da parte del soggetto competente ai fini della gestione tecnica del settore della rete o affidata a soggetto esterno);
  - b) valore turistico dell'itinerario e del territorio coinvolto, in termini di:
    - 1) buona organizzazione, presenza e qualità delle strutture ricettive e dei servizi all'escursionista presenti sul territorio;
    - 2) buona organizzazione dell'informazione turistica dedicata all'escursionismo;
    - 3) dotazione e corretta distribuzione di strumenti di promozione e divulgazione cartacei (in particolare mappe o cartoguide) o web, di cui all'articolo 29;
    - 4) presenza di proposte escursionistiche integrate nel contesto dell'offerta turistica locale.

Art. 14.

*(Itinerari di interesse storico-culturale)*

1. Sono definiti itinerari di interesse storico-culturale quegli itinerari che appartengono ad una o più delle seguenti categorie:
  - a) itinerari significativi per specifiche memorie storiche;
  - b) itinerari devozionali;
  - c) itinerari utilizzati in passato a fini commerciali, strategici, militari;
  - d) itinerari utilizzati in passato per migrazioni di popolazioni;
  - e) itinerari transfrontalieri;
  - f) itinerari che presentino tratti caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse, per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata per l'agricoltura, l'allevamento o la gestione forestale (ad esempio lastricazione, parapetti, muri a secco);
  - g) itinerari caratterizzati da un ruolo strutturale per gli insediamenti rurali;
  - h) itinerari che presentano tratti panoramici, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi di pregio e su beni paesaggistici;
  - i) itinerari riconducibili ai tracciati presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1:25.000 e riportate nelle mappe Teresiane e Rabbini.
2. Gli itinerari di interesse storico-culturale possono essere inseriti all'interno degli strumenti di pianificazione previsti dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sono da questi sottoposti a specifiche prescrizioni finalizzate alla loro tutela derivanti dal Piano

paesaggistico regionale e dalle relative norme ed in particolare riferite ai seguenti indirizzi ed obiettivi:

- a) permanenza, continuità e leggibilità del tracciato antico anche in presenza di modifiche e varianti;
- b) integrità, mantenimento e ripristino, ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e vegetazionali caratterizzanti, nonché dei materiali utilizzati;
- c) conservazione e leggibilità dei segni storicamente legati alla presenza del tracciato, quali allineamento di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e cancelli, opere di presidio e simili.

#### Art. 15.

##### *(Itinerari a fruizione specifica)*

1. Il soggetto gestore della rete locale, in accordo con i comuni territorialmente interessati, le associazioni e la struttura regionale competente, può individuare degli itinerari destinati ad una specifica modalità di fruizione come:
  - a) itinerari cicloescursionistici;
  - b) ippovie;
  - c) itinerari invernali;
  - d) itinerari destinati ad altre e diverse modalità fruibili.
2. Le caratteristiche degli itinerari a fruizione specifica sono contenute negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
3. Gli itinerari a fruizione specifica devono essere segnalati secondo quanto indicato all'articolo 27, comma 5, lettera b), numero 2).

#### CAPO IV

##### MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA RETE LOCALE

#### Art. 16.

##### *(Fruizione multipla)*

1. La fruizione multipla (a piedi, in bicicletta e a cavallo) è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella rete escursionistica regionale ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi, degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori, in accordo con i comuni interessati, definiscono specifiche modalità di fruizione dei percorsi.

#### Art. 17.

##### *(Indirizzi per la fruizione in bicicletta/mountain bike)*

1. Ferme restando le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 5, della l.r. 12/2010, la fruizione dei percorsi della RPE con bicicletta/mountain bike (MTB) è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo ed altre caratteristiche valutate dal soggetto gestore determinanti per la fruizione in bicicletta) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori, di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2010, può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e

le associazioni coinvolte:

a) interdire la fruizione con biciclette/MTB, qualora l'incidenza, dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo riportare il simbolo di divieto per biciclette/MTB secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;

b) mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo alle biciclette/MTB il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso. Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti (per esempio l'obbligo di portare a mano la bicicletta per un certo tratto);

c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette/MTB, quali il down hill, in conformità alla legislazione vigente in materia, escludendo dunque il percorso dalla RPE.

3. È possibile che nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale di cui all'articolo 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio delle biciclette, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito delle biciclette/MTB su tali tratti.

4. Tutte le limitazioni del presente articolo riguardano anche i percorsi della RPE presenti all'interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette. Tali limitazioni possono essere integrate da particolari provvedimenti e regolamenti interni a tali aree.

#### Art. 18.

##### *(Indirizzi per la fruizione a cavallo)*

1. La fruizione dei percorsi della RPE a cavallo è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori di cui all'articolo 10 della l.r. 12/2010 può, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e le associazioni coinvolte:

a) interdire la fruizione a cavallo, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione a cavallo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo di riportare il simbolo di divieto per fruizione a cavallo secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;

b) mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione a cavallo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi accompagnando il cavallo nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso. Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti.

3. È possibile che nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale di cui all'articolo 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad

esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio dei cavalli, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito dei cavalli su tali tratti.

4. Tutte le limitazioni del presente articolo riguardano anche i percorsi della RPE presenti all'interno delle aree di parchi, riserve ed altre aree naturali protette. Tali limitazioni possono essere integrate da particolari provvedimenti e regolamenti interni a tali aree.

#### Art. 19.

##### *(Norme di comportamento ed informazione agli escursionisti)*

1. La fruizione di tutti i percorsi della RPE è regolamentata dalle norme del d. lgs. 285/1992 per gli ambiti di applicazione e dalle specifiche norme di comportamento contenute negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

2. Il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori deve riportare le norme di comportamento di cui al comma 1 su tutti i pannelli della rete dei percorsi escursionistici a qualsiasi livello (pannelli della rete regionale, provinciale, locale e pannelli di itinerario di cui all'articolo 28) e su tutto il materiale promozionale e divulgativo (carte, guide e siti web, di cui all'articolo 29).

3. Secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30, è altresì obbligatorio riportare sugli strumenti di cui al comma 2 le informazioni relative a:

- a) tipo di infrastrutture viabili comprese nella rete escursionistica;
- b) regolamentazione del traffico motorizzato sui percorsi della rete;
- c) eventuali divieti per il transito con bicicletta/MTB o a cavallo sui percorsi della rete;
- d) livello di difficoltà assegnato a ciascun percorso, via ferrata o sito di arrampicata;
- e) itinerari a fruizione specifica con relativi gradi di difficoltà di cui all'articolo 15.

#### CAPO V

##### VIE FERRATE E SITI DI ARRAMPICATA

#### Art. 20.

##### *(Disposizioni generali)*

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 12/2010:

a) promuove la pratica in sicurezza dell'arrampicata su roccia e del ferratismo tramite la creazione di una rete di siti di arrampicata e vie ferrate di valenza regionale inclusi nella RPE; promuove altresì la loro riqualificazione, la periodica manutenzione e la promozione, in quanto parti integranti del patrimonio escursionistico regionale;

b) detta gli indirizzi in merito alle loro modalità fruibili.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i siti di arrampicata e le vie ferrate costituiscono, insieme alle relative pertinenze, un sistema organizzativo e gestionale omogeneo.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 12/2010, al comune compete:

a) l'individuazione delle vie ferrate dei siti di arrampicata da proporre alla Regione;

b) la progettazione, la realizzazione, la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, e tutti gli altri interventi volti a garantire la sicurezza e l'efficienza dei siti di arrampicata e delle vie ferrate inseriti nella RPE e delle relative pertinenze;

c) la predisposizione di un regolamento relativo alle modalità di accesso e fruizione del sito di arrampicata o via ferrata tenuto altresì conto di eventuali disposizioni già vigenti relative alla fruizione di infrastrutture in aree tutelate sotto il profilo urbanistico o ambientale.

4. La progettazione contempla i seguenti ambiti:

a) realizzazioni ex-novo;

b) interventi di estensione, adeguamento, riqualificazione, manutenzione straordinaria di siti di

arrampicata e vie ferrate esistenti e da includere o già incluse nella rete del patrimonio escursionistico regionale;

5. La progettazione deve contemplare, in aggiunta alle specifiche previste dalle norme vigenti, uno studio geologico strutturale che individui preliminarmente le caratteristiche geologico-tecniche delle aree interessate dagli interventi al fine di garantire un ulteriore elemento conoscitivo a supporto della progettazione delle opere.

6. La gestione contempla le seguenti attività:

a) realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, controllo dell'infrastruttura e delle sue pertinenze ai fini di garantirne la frequentazione in sicurezza da parte degli utenti;

b) organizzazione delle modalità di accesso e di fruizione delle infrastrutture interessate e della loro pertinenze in ordine alle disposizioni regolamentari comunali vigenti.

7. La manutenzione ordinaria contempla l'insieme di interventi, da eseguirsi periodicamente, di riparazione, rinnovamento e sostituzione, necessarie ad integrare e mantenere in efficienza le vie di arrampicata e ferrate esistenti ed inserite nella RPE purché non comportino modifiche alle strutture in parete e ai percorsi delle vie medesime. Sono da annoverare in questa tipologia d'intervento anche la manutenzione delle pertinenze ovvero i lavori di pulizia dei percorsi di accesso, di alcuni luoghi di attestazione veicolare (parcheggi) e il rinnovamento della segnaletica orizzontale o la riparazione della segnaletica verticale.

8. Le attività inerenti la gestione devono essere previste in uno specifico piano pluriennale predisposto dal comune che tenga conto delle caratteristiche tecniche del sito di arrampicata e della via ferrata. Nel piano sono individuati gli interventi da eseguire sulle vie ferrate, siti di arrampicata e relative pertinenze, le modalità esecutive, la tempistica di realizzazione e le verifiche periodiche da effettuare anche al fine di individuare gli eventuali ulteriori interventi necessari, le modalità per organizzare l'accesso e la fruizione degli utenti in relazione alle specifiche disposizioni regolamentari comunali comprese le eventuali attività di controllo.

9. Il piano di gestione è attuato dal comune direttamente o attraverso un soggetto gestore qualificato per la realizzazione delle attività previste dal piano e convenzionato con il comune stesso ai fini della gestione. Il gestore è tenuto, oltre agli adempimenti previsti nella convenzione, a garantire la copertura assicurativa relativa all'utilizzo dell'area e per ciò che concerne ogni rischio derivante dall'utilizzo della stessa nei confronti di terzi, fatta salva la responsabilità diretta dei singoli fruitori in ordine ad un uso inappropriato dei sistemi di sicurezza e alla inosservanza dei disposti regolamentari inerenti modalità di fruizione e accesso alla via ferrata e sito di arrampicata.

10. Il regolamento di cui al comma 3, lettera c), deve contemplare almeno i seguenti aspetti:

a) modalità di raggiungimento dei siti di arrampicata e delle vie ferrate, preferibilmente con mezzi non motorizzati e modalità d'uso dei servizi a disposizione, quali aree di parcheggio, servizi navetta, rastrelliere per biciclette;

b) modalità d'accesso ai siti di arrampicata ed alle vie ferrate: il comune può infatti subordinare l'accesso alle vie ferrate di propria competenza al pagamento di una quota contributiva a supporto dei costi di manutenzione della via, degli accessi, della cartellonistica informativa e degli eventuali servizi annessi, apponendo opportuna segnaletica; anche l'accesso gratuito va segnalato;

c) norme comportamentali per la fruizione del sito o della via ferrata nonché disposizioni riguardanti l'attrezzatura da impiegare;

d) eventuali restrizioni circa la fruizione del sito di arrampicata o della via ferrata in particolari condizioni meteorologiche, ambientali e stagionali;

e) divieti da parte di fruitori o personale non autorizzato di apportare qualsiasi modifica e alterazione alla roccia, all'attrezzatura dei siti di arrampicata e delle vie ferrate, nonché alla relativa segnaletica;

f) norme di comportamento sul rispetto dei luoghi relative a: gestione dei rifiuti, accensione di fuochi, rispetto dei fondi privati, rispetto delle colture agricole e di aree di particolare valore naturalistico;

g) le modalità di segnalazione da parte dei frequentatori di eventuali problemi relativamente all'attrezzatura in loco, alla presenza di blocchi instabili, di rifiuti alla base delle parete, o di qualsiasi altro problema legato al sito di arrampicata o alla via ferrata.

11. Il comune di propria iniziativa o su segnalazione del soggetto gestore convenzionato, in caso di accertate situazioni di pericolosità vieta attraverso l'adozione di appositi provvedimenti l'accesso alle vie ferrate ed ai siti di arrampicata e l'esercizio dell'arrampicata nelle zone individuate, a tutela della incolumità pubblica.

12. I comuni, ai fini dell'individuazione, progettazione, realizzazione, attrezzatura e manutenzione dei siti di arrampicata sportiva e della vie ferrate, nonché per la determinazione delle loro modalità fruibili, possono istituire specifiche commissioni tecniche consultive locali composte da rappresentanti del:

- a) Collegio regionale Guide alpine del Piemonte;
- b) Federazione arrampicata sportiva italiana (FASI);
- c) Club alpino italiano (CAI);
- d) Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS);
- e) associazioni locali utilizzatrici delle pareti di arrampicata.

## CAPO VI

### TUTELA E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO

#### Art. 21.

*(Tutela dei percorsi inseriti nella rete escursionistica regionale)*

1. La RPE è rappresentata nell'ambito del Piano paesaggistico regionale ed è compresa nella rete fruibile definita nelle norme del Piano stesso.

2. Le province ed i comuni rappresentano, in sede di formazione ed approvazione della pianificazione territoriale e paesaggistica, la rete escursionistica di propria competenza.

3. In particolare le province provvedono, coerentemente alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale e delle relative norme, a valorizzare le reti escursionistiche provinciali.

4. Gli itinerari d'interesse storico-culturale di cui all'articolo 14 possono altresì essere riconosciuti per il loro valore nell'ambito del Piano paesaggistico regionale ai sensi delle norme del Piano stesso e nell'ambito degli altri strumenti di pianificazione previsti, ai vari livelli territoriali, dalla l.r. 56/1977 ed essere sottoposti da tali strumenti a specifiche prescrizioni finalizzate a tutelare la loro riconoscibilità nonché il rapporto con il contesto, tenuto conto delle funzioni svolte dai percorsi facenti parte di tali itinerari e delle caratteristiche del territorio attraversato ed in coerenza con il Piano paesaggistico regionale e con le relative norme.

5. Nell'ambito della rete escursionistica regionale non possono essere individuati dai comuni percorsi per mezzi motorizzati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), fatte salve le porzioni dei percorsi individuate a carico della rete stradale. Su tali percorsi non è altresì ammessa l'organizzazione di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada temporanee secondo le disposizioni dell'articolo 11, comma 5 bis, della l.r. 32/1982. Restano vigenti le deroghe previste dall'articolo 11, comma 6 della stessa legge.

6. Il soggetto competente ai fini della gestione tecnica dei settori è tenuto a segnalare, secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30, le limitazioni di cui al comma 5 sui percorsi della rete escursionistica.

## Art. 22.

*(Interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata)*

1. La manutenzione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata è definita coordinata nell'ambito della pianificazione biennale prevista all'articolo 13 della l.r. 12/2010 e secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
2. Ai fini della manutenzione dei percorsi inclusi nella RPE i soggetti responsabili per la gestione dei settori escursionistici individuano i percorsi oggetto d'intervento sulla base delle priorità dagli stessi stabilite in ordine alla fruizione escursionistica, alle tipologie d'intervento necessarie, tenendo altresì in debita considerazione i tempi previsti per la realizzazione degli interventi anche sotto il profilo degli adempimenti amministrativi richiesti.
3. Nel caso gli interventi interessino sedimi di proprietà privata e si tratti di operazioni di manutenzione ordinaria rientranti nelle tipologie di intervento corrispondenti alla casistica prevista all'atto d'inserimento nella rete regionale, richiamato l'articolo 9, comma 4, non è necessario ottenere formale autorizzazione da parte del proprietario o titolare di diritti reali. Qualora le operazioni previste si discostino dalla casistica anzidetta il soggetto attuatore degli interventi, oltre ad ottemperare alle previste procedure autorizzative, deve ottenere formale autorizzazione all'esecuzione delle operazioni da parte del proprietario o titolare di diritti reali.
4. Ai fini autorizzativi si distinguono progetti riconducibili alle seguenti categorie e tipologie d'intervento:
  - a) progetti di sola manutenzione ordinaria;
  - b) progetti di manutenzione straordinaria o di realizzazione nuove opere.

## CAPO VII

PIANIFICAZIONE BIENNALE DEGLI INTERVENTI E VALORIZZAZIONE DELLE  
ATTIVITA' ESCURSIONISTICHE

## Art. 23.

*(Tipologie d'intervento)*

1. La Regione Piemonte realizza direttamente e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore, l'infrastrutturazione e la manutenzione del patrimonio escursionistico regionale, l'implementazione e l'aggiornamento della RPE e del relativo catasto, le iniziative nel campo della promozione, della divulgazione e informazione, finalizzate a diffondere anche in ambito internazionale la cultura e la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale.
2. La valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale avviene attraverso la definizione e l'attuazione del piano biennale degli interventi sulla rete dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata e attraverso specifiche iniziative a regia regionale tese alla diretta realizzazione o alla concessione di contributi ad enti e soggetti operanti nel settore dell'escursionismo.
3. La struttura regionale competente, sulla base delle disponibilità finanziarie del bilancio e delle priorità programmatiche stabilite a livello regionale, ripartisce in via preliminare le risorse disponibili:
  - a) agli interventi infrastrutturali, e all'aggiornamento dei dati territoriali relativi alle infrastrutture costituenti la rete ed il catasto regionale dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata;
  - b) alle iniziative nel campo della promozione e della divulgazione attuate direttamente dalla regione o dalle associazioni operanti nel settore del turismo escursionistico;

c) alla formazione dei soggetti interessati al ripristino e manutenzione dei sentieri e dei rilevatori per il catasto regionale.

Art. 24.

*(Pianificazione provinciale)*

1. Ai fini della definizione del piano d'intervento, le province, in accordo con i soggetti gestori dei settori, con i comuni interessati ed il CAI definiscono l'elenco degli interventi di infrastrutturazione e di manutenzione della rete dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, con le relative priorità sulla base dei criteri e delle modalità fissati dalla Regione Piemonte. Al fine fornire un quadro esaustivo in ordine agli interventi in atto sul territorio provinciale, il piano deve fornire indicazioni aggiornate sugli interventi infrastrutturali in fase di realizzazione sul soggetto attuatore di tali interventi e sulle relative fonti di finanziamento.
2. Il piano definisce inoltre le eventuali attività necessarie ai fini dell'aggiornamento dei dati territoriali relativi alla rete e al catasto regionale dei percorsi, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.
3. Su specifica indicazione della struttura regionale competente, quota parte delle risorse costituenti la dotazione finanziaria provinciale (nella misura massima del venti per cento della disponibilità) può essere destinata, sulla base di motivate esigenze, alla manutenzione delle reti secondarie di percorsi non inseriti nella rete, per la realizzazione in via prioritaria, di interventi connessi al ripristino della percorribilità a seguito di eventi calamitosi.
4. Il programma d'intervento provinciale è approvato e trasmesso alla struttura regionale competente per la successiva definizione e approvazione del programma d'intervento regionale.

Art. 25.

*(Pianificazione regionale)*

1. La pianificazione provinciale è integrata dal piano degli interventi effettuati direttamente dalla Regione Piemonte, sui percorsi preventivamente individuati dalla Regione e valutati di interesse regionale.
2. Prima dell'approvazione, la pianificazione è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia di turismo, sport e parchi e ad altre eventuali strutture regionali interessate, per la verifica della specifica programmazione di competenza e per favorire complementarietà tecnica e finanziaria agli interventi programmati.
3. Il piano regionale, è approvato dalla Giunta previo parere della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico e della commissione consiliare competente. L'approvazione del piano costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi ai soli fini della verifica della coerenza con le previsioni attuative della l.r. 12/2010. Sono fatte salve le vigenti disposizioni normative di riferimento ai fini del rilascio delle previste autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle opere.
4. Ai fini dell'espressione del previsto parere la Consulta regionale si avvale per la valutazione di merito, di un gruppo tecnico costituito con provvedimento della struttura regionale competente e composto da funzionari della Regione Piemonte e delle province. Tale gruppo opera, altresì, a supporto della Consulta per la valutazione degli aspetti tecnici connessi agli ambiti di competenza della consulta stessa.

Art. 26.

*(Valorizzazione e promozione delle attività escursionistiche)*

1. La Regione Piemonte definisce ed effettua specifiche azioni di valorizzazione e promozione dell'escursionismo nell'ambito di iniziative a regia regionale tese alla realizzazione di progetti di

sviluppo escursionistico attraverso l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, finalizzati alla promozione della frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata ineriti nella RPE.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati:

a) direttamente dalla Regione;

b) da enti e associazioni operanti nel settore del turismo escursionistico il cui statuto o atto costitutivo preveda lo svolgimento di iniziative divulgative e informative strategiche a carattere regionale anche di coinvolgimento locale e impegnate in progetti attuativi che coinvolgano l'utente alla fruizione del territorio, anche con finalità di aggregazione, favorendo contatti reciproci e scambi di informazioni in tutti gli ambiti sociali.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), gli interventi sono proposti dalle strutture regionali e possono essere attuati dalle strutture regionali stesse o dalle province o dai soggetti gestori dei settori escursionistici.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), la concessione dei contributi è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri:

a) coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi e le finalità della l.r. 12/2010;

b) finalità istituzionali dell'ente o associazione in relazione agli obiettivi della l.r. 12/2010;

c) rappresentatività dell'ente o associazione e numero di soci;

5. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono formulati in apposito bando approvato con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto degli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

## CAPO VIII

### SEGNALETICA E STRUMENTI DI PROMOZIONE DELLA RETE REGIONALE DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO

#### Art. 27.

##### *(Sistema modulare di segnaletica)*

1. Il sistema modulare di segnaletica per i percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata adottato dalla Regione Piemonte prevede l'utilizzo di segnali ed etichette montati su appositi supporti (segnaletica verticale), accompagnati da segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo il percorso (segnaletica orizzontale).

2. La segnaletica verticale è applicata su appositi elementi di supporto (palo o picchetto), realizzati secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

3. Il luogo di posa è un punto del percorso su cui viene installato l'insieme di un palo di supporto e degli elementi della segnaletica verticale relativi a quel punto. Il luogo di posa è codificato e geograficamente identificato nel catasto regionale del patrimonio escursionistico. Il picchetto non determina un luogo di posa.

4. La segnaletica orizzontale è applicata al suolo su elementi naturali o manufatti, è complementare a quella verticale ed è utile a garantire la continuità della percezione del percorso.

5. La segnaletica verticale e orizzontale si divide nelle seguenti categorie:

a) segnaletica direzionale (utilizzabile in ambito verticale e, in parte, in ambito orizzontale): rappresenta il principale strumento per la corretta interpretazione della rete regionale dei percorsi escursionistici. Fornisce le indicazioni relative alle destinazioni raggiungibili seguendo i percorsi segnalati, nonché informazioni turistiche utili alla fruizione consapevole del territorio.

Appartengono alla segnaletica direzionale:

1) segnale di direzione;

2) segnale di località;

3) segnavia semplice;

- 4) segnavia a bandierina;
  - b) segnaletica di itinerario (utilizzabile in ambito verticale): segnala la continuità di infrastrutture turistiche collegate alla Rete regionale dei percorsi escursionistici quali itinerari, percorsi tematici, itinerari destinati a forme di fruizione specifiche. Appartengono alla segnaletica di itinerario:
    - 1) segnale di itinerario;
    - 2) segnale di fruizione specifica;
  - c) segnaletica informativa (utilizzabile in ambito verticale): raccoglie l'insieme delle indicazioni che riguardano gli aspetti fruitivi complessivi del territorio, le limitazioni ed i divieti e le informazioni relative a enti o altri soggetti coinvolti nella realizzazione della segnaletica stessa o nella gestione della rete escursionistica. Appartengono alla segnaletica di itinerario:
    - 1) numero del luogo di posa;
    - 2) etichetta istituzionale;
    - 3) pittogramma di divieto.
6. Lo schema complessivo del sistema modulare di segnaletica, le caratteristiche di ciascun elemento, le modalità di realizzazione e di utilizzo sono indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
7. È vietato l'uso di pittogrammi diversi da quelli compresi nella suite di cui agli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.
8. È vietato applicare sui pali o sui picchetti qualunque altro elemento estraneo al sistema modulare di segnaletica.

#### Art. 28.

##### *(Pannelli descrittivi della rete del patrimonio escursionistico)*

1. Il sistema di segnaletica della RPE è integrato da una serie di pannelli descrittivi dei diversi livelli della rete stessa, da posizionarsi secondo una specifica gerarchia. In particolare:
- a) i pannelli descrittivi dell'itinerario sono da posizionarsi all'inizio ed alla fine dell'itinerario o in altri punti significativi (punti di attestamento, ecc.);
  - b) i pannelli descrittivi della rete locale del patrimonio escursionistico descrivono la rete di un intero settore della rete e sono da posizionarsi in punti strategici di informazione a livello comunale (piazza, ufficio di informazione turistica, stazione ferroviaria e dei bus, ecc.);
  - c) i pannelli descrittivi della rete provinciale del patrimonio escursionistico sono da posizionarsi in punti strategici di informazione a livello provinciale (principali stazioni ferroviarie e dei bus, principali centri abitati, ecc.);
  - d) i pannelli descrittivi della rete regionale del patrimonio escursionistico sono da posizionarsi in punti strategici di informazione a livello regionale (principali stazioni ferroviarie e dei bus, aeroporto, ecc.).
2. Le specifiche tecniche, dimensionali, grafiche e di contenuti sono descritte negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

#### Art. 29.

##### *(Strumenti di promozione della rete regionale del patrimonio escursionistico)*

1. Sono strumenti di promozione della RPE al livello locale, provinciale e regionale il materiale divulgativo cartaceo, i gadget, i siti internet dedicati, gli audiovisivi, i supporti multimediali, eventi, articoli, altri supporti e attività promozionali.
2. Gli strumenti di promozione della RPE devono essere conformi alle indicazioni della Regione Piemonte in merito alla linee grafiche ed editoriali riportate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30.

CAPO IX  
NORME FINALI

Art. 30.  
*(Indirizzi tecnici)*

1. Con provvedimenti della struttura regionale competente sono individuati gli indirizzi tecnici per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative a:
- a) catasto regionale del patrimonio escursionistico (articolo 4);
  - b) banche dati della rete e del catasto regionale del patrimonio escursionistico (articolo 5);
  - c) modalità di rilevamento di percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata (articolo 6);
  - d) inclusione di un percorso nella rete regionale (articolo 7);
  - e) inclusione di una via ferrata o di un sito di arrampicata nella rete regionale (articolo 8);
  - f) registrazione degli itinerari escursionistici nel catasto regionale del patrimonio escursionistico (articolo 10);
  - g) itinerari a fruizione specifica (articolo 15);
  - h) norme di comportamento ed informazione agli escursionisti (articolo 19);
  - i) interventi di manutenzione dei percorsi escursionistici delle vie ferrate e dei siti di arrampicata (articolo 22);
  - l) valorizzazione e promozione delle attività escursionistiche (articolo 26);
  - m) segnaletica (articolo 27) e pannelli descrittivi della rete del patrimonio escursionistico (articolo 28);
  - n) strumenti di promozione della rete regionale del patrimonio escursionistico (articolo 29).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 16 novembre 2012.

Roberto Cota

**L.R. LIGURIA 16 giugno 2009, n. 24.****Rete di fruizione escursionistica della Liguria.****TITOLO I****Rete di fruizione escursionistica della Liguria****Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri, individuata ai sensi della [legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5](#) (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) e successive modifiche e integrazioni e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

**Art. 2***Definizioni.*

1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per:

a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o interpoderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuità, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge;

b) attrezzature: le strutture ricettive e le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d'informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL;

c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all'articolo 4.

### **Art. 3**

#### *Struttura e caratteristiche della REL.*

1. La REL è articolata in percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d'interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni.

2. Nella individuazione della REL e nell'inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell'esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso:

a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici;

b) la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio;

c) la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica;

d) l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico;

e) la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell'accesso.

3. Possono essere inseriti nella REL i percorsi escursionistici che siano:

a) compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, individuato ai sensi della [L.R. n. 5/1993](#);

b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla [legge 6 dicembre 1991, n. 394](#) (Legge quadro sulle aree protette) e alla [legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12](#) (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni e nei siti della Rete natura 2000;

c) compresi nei sistemi di percorsi d'interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni provinciali;

d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo;

e) individuati dal Club Alpino Italiano - Regione Liguria (CAI) ai sensi della [legge 24 dicembre 1985, n. 776](#) (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo - Comitato regionale ligure (FIE);

f) di primaria importanza per l'interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e);

g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica ligure.

4. I percorsi della REL sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico. Al solo fine di garantire continuità ai percorsi escursionistici, la REL può essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell'articolo 5.

#### **Art. 4**

##### *Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria <sup>(2)</sup>.*

1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì presupposto degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). La Carta inventario è tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente.

2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunità montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale può integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4.

3. I proponenti sono tenuti, altresì, a produrre la documentazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario.

4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A tale scopo, i proponenti di cui al comma 2 devono produrre apposita documentazione comprovante una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione e di controllo nonché l'eventuale messa in sicurezza dei percorsi stessi.

5. La Giunta regionale può stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle proposte, nonché la documentazione da produrre.

6. Le proposte, qualora includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, devono contenere indicazioni sulla regolamentazione della circolazione da assumere ai sensi dell'[articolo 6, comma 4, lettera b\), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti per

la regolamentazione devono essere operanti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione della Carta inventario. Trascorso inutilmente tale termine, decade l'iscrizione del percorso alla Carta inventario.

7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'articolo 5, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario.

8. Le Province e gli Enti parco inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della REL esistente, nonché le proposte di modifica ed implementazione della rete stessa ai fini dell'aggiornamento della stessa REL e della Carta inventario.

9. La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta inventario.

---

(2) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 dicembre 2014, n. 1553](#).

---

## **Art. 5**

### *Dichiarazione di pubblico interesse.*

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. I soggetti proponenti di cui all'articolo 4, comma 2 e all'articolo 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'[articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari che definiscano le modalità d'uso, le limitazioni connesse alle condizioni del percorso e un adeguato indennizzo per i proprietari stessi. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente.

3. Nei tratti di strada di proprietà privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a

condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, altresì, consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per le opere previste nell'ambito del Programma regionale di attività e di interventi.

4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.

### **Art. 6**

#### *Linee guida regionali <sup>(3)</sup>.*

1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispone:

a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione europea escursionismo (FEE);

b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.

---

(3) Vedi, anche, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 16 settembre 2011, n. 1124](#).

---

### **Art. 7**

#### *Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.*

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta inventario.

## **TITOLO II**

### **Azioni di tutela e valorizzazione della rete di fruizione escursionistica regionale**

### **Art. 8**

#### *Programma regionale annuale di attività e di interventi.*

1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato: "Programma regionale".

2. Le principali finalità del Programma regionale sono:

a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, turistiche e del tempo libero all'aria aperta quali attività caratterizzate da un equilibrato rapporto con l'ambiente;

b) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione;

c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL;

d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d'eccellenza del territorio regionale;

e) favorire l'introduzione di buone pratiche relative all'impiego dell'energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alla regimazione delle acque superficiali;

f) migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l'utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili;

g) favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale;

h) promuovere la conoscenza e l'immagine della REL anche mediante lo scambio d'esperienze ed il rafforzamento dell'informazione e della comunicazione;

i) coinvolgere le comunità locali in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REL;

j) preservare, in particolare, il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL.

3. Il Programma regionale, in particolare, prevede i seguenti settori prioritari:

a) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario;

c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l'Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi turistici locali ed interregionali.

4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attività e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

5. Al solo fine di garantire la continuità di percorsi preesistenti, il Programma regionale può prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all'articolo 4, commi 3 e 4.

### **Art. 9**

#### *Progetti per la predisposizione del Programma regionale.*

1. I comuni, le province, le comunità montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla Regione, ai fini dell'approvazione del Programma regionale di cui all'articolo 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo.

2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'[articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33](#) (Disposizioni attuative della [legge 31 gennaio 1994, n. 97](#) "Nuove disposizioni per le zone montane") e successive modifiche e integrazioni.

3. Nell'ambito del Programmaregionale la Regione può attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale.

4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, e comprendere:

a) la documentazione prevista all'articolo 4, commi 3 e 4;

b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilità degli interventi;

c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico;

d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione;

e) la verifica preventiva della compatibilità ambientale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all'organicità delle opere;

f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire;

g) l'eventuale studio d'incidenza ai sensi dall'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#) (Regolamento recante attuazione della [direttiva 92/43/CEE](#) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni;

h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale;

i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.

5. Nell'eventualità che i progetti interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382](#)).

### **Art. 10**

#### *Criteria e misura degli interventi finanziari.*

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui dell'articolo 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. La misura dei contributi è elevabile fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità;

b) interventi di ingegneria ambientale;

c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature;

d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille abitanti.

3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attività o degli interventi previsti.

4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.

### **TITOLO III**

#### **Norme di comportamento, sanzioni e vigilanza**

##### **Art. 11**

##### *Norme generali di comportamento.*

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla [L. n. 394/1991](#) e alla [L.R. n. 12/1995](#) e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:

a) abbandonare rifiuti;

b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;

c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;

e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;

f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere.

2. È fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie

destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente.

3. È fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'articolo 3 e dall'[articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38](#) (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell'[articolo 3 del D.Lgs. n. 285/1992](#) e successive modifiche e integrazioni, nonché sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, così come definite dall'[articolo 14 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4](#) (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario <sup>(4)</sup>.

4. L'attività venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla [legge regionale 1° luglio 1994, n. 29](#) (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.

---

(4) Comma così modificato dall'[art. 13, comma 1, L.R. 7 aprile 2015, n. 12](#).

---

## **Art. 12**

### *Sanzioni amministrative.*

1. Ferma restando l'applicazione degli [articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta;

b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;

c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali;

d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza;

e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere;

f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4;

g) [da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali] <sup>(5)</sup>;

h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero;

i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose.

3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

---

(5) Lettera abrogata dall'art. 13, comma 2, L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

---

### **Art. 13** *Vigilanza.*

1. Le province territorialmente competenti provvedono a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12, alle quali si applica la [legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45](#) (Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni.

2. Per i compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla [legge regionale 2 maggio 1990, n. 30](#) (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e

del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla [L.R. n. 29/1994](#) e successive modifiche e integrazioni.

3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente.

## **TITOLO IV**

### **Norme finali**

#### **Art. 14**

##### *Norma transitoria.*

1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario.

3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b).

#### **Art. 15**

##### *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo, ai sensi dell'[articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15](#) (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

b) utilizzo, ai sensi dell'[articolo 29 della L.R. n. 15/2002](#) di quota pari ad euro 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

c) iscrizione alla U.P.B. 3.104 che assume la seguente denominazione "Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 100.000,00 in termini di competenza;

d) iscrizione alla U.P.B. 3.204 che assume la seguente denominazione "Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 30.000,00 in termini di competenza.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

### **Art. 16**

#### *Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

**L.R. PUGLIA 25 agosto 2003, n. 21.****Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia.****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, conservazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri storico-culturali del paesaggio pugliese, promuove e favorisce l'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente in armonia con lo sviluppo dell'attività turistica eco compatibile.

2. La Regione Puglia promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la creazione di servizi attrezzati correlati a tale attività.

**Art. 2***Definizione di escursionismo.*

1. Ai fini della presente legge, si intende con il termine "escursionismo" l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza attraverso visite ed esplorazioni di ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

**Art. 3***Rete escursionistica pugliese.*

1. Con la presente legge è costituita la Rete escursionistica pugliese (R.E.P.). Essa rappresenta l'insieme delle strade tratturi, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani e inserite nel catasto di cui all'articolo 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. È inserita nella R.E.P. la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali di cui alla [legge regionale 24 luglio 1997, n. 19](#) e successive modifiche e integrazioni;

b) sia compresa nelle zone perimetrate di particolare interesse ambientale e paesaggistico individuate all'interno del Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.) di cui alla [deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748](#) individuate negli Àmbiti territoriali estesi (A.T.E.) di valore paesaggistico contrassegnate alle lettere "A", "B", "C" e "D";

c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);

d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica pugliese;

e) sia riconosciuta d'interesse storico-turistico-ambientale.

3. La R.E.P. si articola in viabilità:

a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale extraurbano di ogni singolo comune con possibili sconfinamenti brevi e funzionali al percorso escursionistico individuato;

b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento di più territori appartenenti a comuni diversi, ovvero itinerari di lunga percorrenza;

c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla [L.R. n. 19/1997](#) e successive modifiche e integrazioni.

4. La viabilità ricompresa nella R.E.P. è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, turistici, ambientali, didattici e di assetto del territorio, insiti e riconosciuti nelle attività a essa pertinenti e correlate.

5. La R.E.P. è considerata risorsa essenziale del territorio ed è inserita nel Sistema informativo territoriale di cui all'[articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20](#).

6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella R.E.P., l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme di regolamento di cui all'articolo 7.

#### **Art. 4**

##### *Catasto della R.E.P.*

1. È istituito il catasto della R.E.P., suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della R.E.P. A tal fine acquisisce le proposte delle province, delle comunità montane, dei parchi e, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'[articolo 3 della L.R. n. 19/1997](#), approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.

3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a sessanta giorni entro il quale devono pervenire le proposte di cui sopra dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dai parchi. In caso di inadempienza, decorso tale termine, la Giunta regionale provvederà direttamente sentito il comitato di cui sopra.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità appartenenti a privati, la Giunta regionale provvede d'ufficio a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai legittimi proprietari nonché ai titolari dei diritti reali, ai quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, possono proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo.

5. La Giunta regionale, a seguito del comma 4, esamina le opposizioni ricevute e, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al comma 2, decide in ordine a queste e approva in via definitiva il loro inserimento nella viabilità delle rispettive sezioni provinciali del catasto della R.E.P.

6. Completata la prima costituzione, la Giunta regionale affida la tenuta del catasto - Sezioni provinciali - alle rispettive province, che vi provvedono, senza oneri a carico della Regione, con le modalità di cui all'articolo 7.

#### **Art. 5**

##### *Viabilità a uso privato.*

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della R.E.P. è consentito l'accesso e il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'articolo 7.

2. L'accesso e il transito sono consentiti ai solo escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture, attrezzature e manufatti.

#### **Art. 6**

##### *Sistemazione e manutenzione della R.E.P.*

1. Fermo restando il rispetto dei vincoli e dei parametri del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, sulla base di risorse proprie o derivanti da programmi comunitari destinati alle finalità della presente legge, può predisporre il programma per la sistemazione e manutenzione della R.E.P., individuando negli enti gestori delle aree protette, nei comuni e nelle province i soggetti attuatori.

#### **Art. 7**

##### *Regolamento di attuazione <sup>(2)</sup>.*

1. Per l'attuazione della presente legge il Presidente della Giunta regionale approva il regolamento che stabilisce:

a) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle province e l'inserimento della nuova viabilità;

b) le modalità da adottare da parte delle province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato nel rispetto della procedura prevista all'articolo 4, comma 4;

c) le modalità di informazione periodica alla Regione da parte delle province;

d) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata e prodotta la segnaletica della R.E.P.;

e) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;

f) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, ivi compresi i servizi e le attrezzature a essi correlati.

---

(2) Vedi, al riguardo, il [Reg. 17 settembre 2007, n. 23](#).

---

## **Art. 8**

### *Attuazione del programma.*

1. Sulla base del programma e del relativo regolamento attuativo di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge:

a) le province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali e soggetti individuati ai fini della presente legge;

b) i comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e dei relativi servizi e attrezzature;

c) i parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e dei relativi servizi e attrezzature;

d) le province possono delegare alle comunità montane e ai comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e dei relativi servizi e attrezzature.

2. Le province, i comuni, le comunità montane e i parchi, per le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della R.E.P., oltre alle proprie strutture, possono utilizzare, previa apposite convenzioni, ai sensi dell'[articolo 5 della](#)

*legge regionale 16 marzo 1994*, n.11, le organizzazioni di volontariato ambientalistico e di protezione civile operanti sul proprio territorio.

**Art. 9**

*Interventi sulla R.E.P.*

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della R.E.P., fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica nonché dei servizi previsti dagli articoli precedenti e degli interventi colturali e di taglio dei boschi preventivamente progettati.

2. Nella viabilità di uso privato, gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 8, possono rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli di cui al comma 1, per motivate esigenze, ai titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

**Art. 10**

*Norma finanziaria.*

1. L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge per l'anno in corso è pari a euro 50 mila da iscrivere al capitolo di nuova istituzione epigrafato "Interventi per le attività escursionistiche e reti escursionistiche della Puglia" mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3185 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

2. Per i successivi anni si provvederà con la relativa legge di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**L.R. BASILICATA 14 aprile 2000, n. 51.****Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata.****Art. 1***Finalità.*

1. La Regione Basilicata, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale ed allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi:

- per il recupero della viabilità storica;
- per la promozione della viabilità di interesse ambientale e dei sentieri;
- per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate.

2. Gli obiettivi principali che la presente legge intende perseguire sono:

- a) la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici;
- b) il rispetto e la valorizzazione dei biotipi di pregio e dei geositi <sup>(2)</sup>;
- c) la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale.

---

(2) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2002, n. 17*. Il testo originario era così formulato: «b) il rispetto dei biotipi di pregio;».

---

**Art. 2***Definizione della viabilità escursionistica di interesse ambientale.*

1. Costituiscono la rete viaria sussidiaria della Regione, le strade carrarecce, le mulattiere, i sentieri, le piste, le strade vicinali e interpoderali, attualmente censite dalla cartografia ufficiale dello Stato e della Regione.

2. La rete di cui al comma 1, ubicata al di fuori dei centri urbani, è definita viabilità escursionistica di interesse ambientale ed è sottoposta alla disciplina della presente legge.

---

**Art. 3***Rete escursionistica di valenza regionale e complementare.*

1. Sono considerati di valenza regionale:

a) gli itinerari escursionistici interni ai parchi e alle aree protette;

b) gli itinerari di interesse naturalistico, storico e religioso eventualmente non rientranti nelle zone di cui alla lettera a), ma comunque ricompresi nei piani paesistici;

c) le vie dell'acqua (laghi, fiumi e sorgenti minerali principali).

2. La rete primaria di cui ai al comma 1, costituisce riferimento a matrice per la progettazione e realizzazione della rete complementare intesa quale insieme di sentieri, della viabilità minore in genere e degli itinerari di interesse locale <sup>(3)</sup>.

---

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 20 maggio 2002, n. 17.

---

**Art. 4***Progettazione e realizzazione della rete escursionistica di interesse regionale.*

1. Alla progettazione di massima della rete escursionistica di interesse regionale provvede la Giunta regionale attraverso i propri uffici sentite le province, le Comunità montane, gli Enti parco e comuni interessati ai singoli progetti.

2. Alla progettazione della rete di cui al comma 1 partecipano rappresentanti:

- del Corpo forestale;

- della Delegazione regionale del Club alpino italiano (C.A.I.);

- di associazioni operanti nel campo della difesa e promozione dell'ambiente.

3. Nella eventualità che il progetto interessi territori appartenenti ad altre regioni, l'Assessore competente promuove le necessarie intese, ai sensi dell'*art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* <sup>(4)</sup>.

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera c)* L.R. 20 maggio 2002, n. 17.

## **Art. 5**

### *Progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare e della mobilità alternativa tradizionale.*

1. Alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica complementare provvedono i comuni limitatamente alla progettazione e realizzazione della rete escursionistica ricadente nell'ambito del territorio comunale e le Comunità montane competenti con riguardo alla rete escursionistica ricadente in territori appartenenti a diversi comuni. Per la realizzazione dei progetti gli enti interessati possono avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 4, assumendo come riferimento la rete escursionistica di valenza regionale e tenendo conto nella costruzione degli itinerari dei seguenti criteri:

a) recupero della viabilità di interesse ambientale e di preminente interesse storico-paesaggistico-culturale-religioso;

b) recupero della viabilità di interesse ambientale idonea a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura e dei valori ambientali del territorio;

c) recupero della viabilità di interesse ambientale o dei tratti declassati o dismessi della viabilità rotabile e ferroviaria idonei alla realizzazione di itinerari di collegamento tra centri e località, alternativi sia in termini di tracciato che di modalità di percorrenza riservata ai pedoni, cavalieri e ciclisti;

d) recupero, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, degli argini dei fiumi e dei torrenti.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti interessati presentano il progetto di massima e la richiesta di contributo al Presidente della Giunta regionale.

3. Il progetto di massima consiste in:

a) una relazione illustrativa generale dalla quale sia possibile rilevare l'organicità dell'intervento, la sua complementarietà rispetto alla rete primaria e la corrispondenza ai criteri di massima elencati al comma 1;

b) relazione di settore concernente gli aspetti naturalistici, storico-artistici e paesaggistici;

c) documentazione grafica, cartografica e fotografica riferita agli itinerari individuati;

d) preventivo di spesa.

4. Le Comunità montane nell'ambito dei piani annuali operativi di cui all'art. 2 e 11, della *legge regionale 19 maggio 1997, n. 23*, ed in conformità ai piani di assestamento forestale di cui all'art. 12 della *L.R. 10 novembre 1998, n. 42*, individuano specifici interventi finalizzati all'applicazione della presente legge <sup>(5)</sup>.

---

(5) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 20 maggio 2002, n. 17*.

---

### **Art. 6**

#### *Approvazione progetti.*

1. L'approvazione da parte dei consigli comunali dei progetti di cui all'art. 5 costituisce, ai sensi dell'*art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1*, e successive modificazioni, variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.

### **Art. 7**

#### *Programma annuale degli interventi.*

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale approva il programma degli interventi sentito il parere dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4, e prevede le relative fonti di finanziamento, nonché eventuali priorità.

2. Il programma contiene altresì, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi; nonché le somme a disposizione della Giunta regionale per gli interventi di propria pertinenza e da destinarsi ad azioni promozionali, divulgative e didattiche.

3. La verifica dell'attuazione degli interventi compete alla Giunta regionale, che può avvalersi dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1. Annualmente la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio, sullo stato di attuazione della presente legge.

### **Art. 8**

#### *Segnaletica e cartografia.*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, definisce, con proprio atto, la tipologia e le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la cartografia e la segnaletica della rete escursionistica primaria e complementare, nonché delle opere necessarie alla percorribilità ed alla sosta.

2. Nella eventualità che i sentieri e la viabilità di interesse ambientale risultino segnalati in maniera difforme da quanto stabilito dalla Giunta regionale, gli Enti territorialmente competenti provvedono alla sostituzione di quella approvata.

**Art. 9***Interventi autorizzati senza contributo regionale.*

1. Ogni intervento comunque rientrante nell'ambito delle azioni di cui all'art. 1 è autorizzato dalla Giunta regionale con l'inserimento nel Programma di cui all'art. 7, previa verifica della compatibilità degli interventi con gli indirizzi della programmazione regionale e del rispetto delle vigenti norme in materia di tutela paesistica e ambientale.

**Art. 10***Interventi ammessi in assenza di autorizzazione.*

1. È vietato ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità di interesse ambientale, inserita nella rete escursionistica, e su quella tutelata dalle vigenti leggi in materia, fatti salvi gli interventi di manutenzione.

2. La Giunta regionale può rilasciare autorizzazione in deroga per motivate ed imprescindibili esigenze di pubblico interesse.

**Art. 11***Divieto di circolazione.*

1. I progetti riguardanti la costituzione della rete escursionistica devono contenere l'indicazione dei tratti di viabilità di interesse ambientale da precludere totalmente o parzialmente alla circolazione di mezzi motorizzati, dandone specifica motivazione, in specie per quanto concerne eventuali deroghe.

2. L'apposizione della conseguente segnaletica e di eventuali barriere fisiche si intende a cura e spese del soggetto titolare del progetto e deve essere effettuata contestualmente alla collocazione della segnaletica, di cui all'art. 7.

**Art. 12***Viabilità di interesse ambientale di uso privato.*

1. Nei tratti di viabilità di interesse ambientale di uso privato, inseriti nel catasto della rete escursionistica regionale e dichiarati di pubblico interesse ai sensi dell'art. 13, comma 1, si intende consentito l'accesso ed il transito ai soli fini escursionistici, nell'ambito della traccia viaria segnaletica a norma dell'art. 8.

**Art. 13***Catasto della rete escursionistica.*

1. È istituito il catasto della rete escursionistica regionale di interesse ambientale che definisce i percorsi che in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici, e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle relative attività ad essa pertinenti e correlate, sono dichiarati di pubblico interesse dalla Giunta regionale.

2. Ai fini dell'inserimento nel catasto della rete escursionistica regionale, i soggetti pubblici o privati che abbiano provveduto o intendono segnalare sul territorio o pubblicizzare itinerari o reti sentieristiche, devono inviare idonea documentazione alla Giunta regionale, la quale, avvalendosi di soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 e sentite le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 4, decide in merito all'inserimento nella rete escursionistica.

3. Il catasto della rete escursionistica è depositato presso il Dipartimento ambiente e territorio ed è aggiornato previo parere dei soggetti, individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 4 <sup>(6)</sup>.

---

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 20 maggio 2002, n. 17.

---

#### **Art. 14**

##### *Sanzioni amministrative.*

Le sanzioni amministrative per la violazione delle norme della presente legge, da irrogare con le modalità previste dalle vigenti leggi sono così determinate:

a) da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 300.000 per l'uso di segnaletica difforme da quella definita dal comma 1 dell'art. 9;

b) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per il danneggiamento, l'alterazione o la manomissione della segnaletica di cui all'art. 9;

c) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per il danneggiamento delle opere realizzate per la percorribilità e la sosta;

d) da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per ogni intervento di qualsiasi tipo sulla viabilità minore, di cui al comma 1 dell'art. 10; è fatto obbligo al trasgressore, altresì, di provvedere al ripristino ed alla risistemazione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta regionale, competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore;

e) da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 500.000 in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12.

#### **Art. 15**

##### *Norma finanziaria.*

1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa dell'ambiente, del suolo e lo sviluppo rurale e turistico delle aree montane e/o boschive.

**Art. 16**

*Norma finale.*

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

**L.R. TOSCANA 20 marzo 1998, n. 17 <sup>(1)</sup>.****Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 30 marzo 1998, n. 10.

(2) Vedi, anche, quanto disposto dall'*art. 157, comma 1, L.R. 23 marzo 2000, n. 42*.

---

**TITOLO I****Norme generali****Art. 1***Finalità.*

1. La regione Toscana, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio toscano, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere un sviluppo turistico compatibile, promuove il recupero della viabilità storica, la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate.

**Art. 2***Definizione di escursionismo.*

1. Ai fini della presente legge è escursionismo l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

**Art. 3***Rete Escursionistica Toscana.*

1. Ai fini della presente legge è Rete Escursionistica Toscana (R.E.T.) l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, ancorché vicinali e interpoderali che, ubicate al di fuori dei centri urbani ed inserite nel catasto di cui all'art. 4, consentono l'attività di escursionismo.

2. È inserita nella R.E.T. la viabilità che abbia una o più delle seguenti caratteristiche:

a) sia compresa nei parchi, nelle aree protette e nelle riserve naturali, di cui alla *L. 6 dicembre 1991, n. 394* e alla *L.R. 11 aprile 1995, n. 49*;

b) sia compresa nelle zone di particolare interesse ambientale, di cui alla *L. 8 agosto 1985, n. 431*;

c) sia identificata come complementare e funzionale alla viabilità di cui alle lettere a) e b);

d) sia identificata come funzionale alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica toscana;

e) sia riconosciuta di interesse storico-ambientale.

3. La R.E.T. si articola in viabilità:

a) di interesse comunale, nei casi di percorrenze limitate all'ambito territoriale di ogni singolo Comune con possibili brevi e funzionali sconfinamenti;

b) di interesse provinciale, nei casi di percorrenza con attraversamento del territorio di più Comuni, ovvero di itinerari a lunga percorrenza;

c) interna ai parchi, nei casi di itinerari escursionistici tracciati nel territorio dei parchi di cui alla *L. 6 dicembre 1991, n. 394* e alla *L.R. 11 aprile 1995, n. 49*.

4. La viabilità ricompresa nella R.E.T. è considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in relazione alle funzioni e ai valori sociali, culturali, ambientali, didattici e di assetto del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

5. La R.E.T. è considerata risorsa essenziale del territorio ai sensi dell'*art. 2 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5* e successive modifiche ed è inserita nel Sistema Informativo Territoriale di cui all'*art. 4* della legge medesima.

6. Nelle strade di cui al comma 1, anche non inserite nella R.E.T., l'apposizione di segnaletica rivolta agli escursionisti è comunque soggetta alle norme del regolamento di cui all'*art. 6*.

#### **Art. 4**

##### *Catasto della Rete Escursionistica Toscana.*

1. È istituito il catasto della R.E.T., suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.

2. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione del catasto della R.E.T.. A tal fine acquisisce, le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, dei parchi e, sentiti la Consulta tecnica di cui all'*art. 3 della L.R. 11*

*aprile 1995, n. 49*, il Corpo forestale dello Stato, il Club alpino italiano, approva con atto motivato in via preliminare l'elenco della viabilità da inserire nel catasto.

3. La Giunta regionale fissa un termine non inferiore a 60 giorni entro il quale devono pervenire le proposte delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni e dei parchi. In caso di inerzia, decorso tale termine, la Giunta regionale provvede direttamente.

4. Il provvedimento di cui al comma 2 è pubblicato sul B.U.R.T. e comunicato ai Comuni interessati. Nel caso in cui il provvedimento preveda l'inserimento nel catasto di tratti di viabilità di uso privato, la Giunta regionale provvede a darne notizia mediante raccomandata con avviso di ritorno ai proprietari e ai titolari di diritti reali, i quali entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata possono proporre opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento medesimo. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.

5. Trascorsi i termini di cui al comma 4 la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e le opposizioni e sentito il parere dei soggetti di cui al comma 2, decide in ordine a queste, approva in via definitiva l'inserimento della viabilità nelle rispettive sezioni provinciali del catasto della R.E.T. e ne dispone il trasferimento alle rispettive Province.

#### **Art. 5**

##### *Viabilità di uso privato.*

1. Nei tratti di viabilità di uso privato inseriti nel catasto della R.E.T. è consentito l'accesso ed il transito ai fini escursionistici nell'ambito della traccia viaria segnalata a norma dell'articolo 3, comma 6. È consentito altresì l'accesso per gli interventi di manutenzione ed apposizione della segnaletica ai soggetti individuati all'art. 7.

2. L'accesso ed il transito sono consentiti ai soli escursionisti non motorizzati, a condizione che gli stessi non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non molestino il bestiame e la selvaggina e non danneggino colture ed attrezzature.

## **TITOLO II**

### **Realizzazione della Rete Escursionistica Toscana**

#### **Art. 6**

##### *Regolamento di attuazione <sup>(a)</sup>.*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per l'attuazione degli interventi sulla R.E.T.

2. Il regolamento stabilisce, tra l'altro:

a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della R.E.T.;

b) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;

c) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;

d) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province e all'inserimento di nuova viabilità;

e) le modalità da adottare da parte delle Province nel caso di inserimento di nuova viabilità di uso privato, nel rispetto della procedura a tal fine prevista all'art. 4, comma 4;

f) le modalità per un'informazione periodica alla Regione da parte delle Province.

---

(3) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con [D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R](#).

---

### **Art. 7**

#### *Realizzazione e manutenzione della Rete Escursionistica Toscana.*

1. Le Province provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale e delle relative attrezzature. Coordinano altresì gli interventi degli altri enti locali.

2. I Comuni provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse comunale e delle relative attrezzature.

3. I parchi provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità tracciata al loro interno e delle relative attrezzature.

4. Le Province possono delegare alle Comunità montane ed ai Comuni singoli o associati la progettazione, realizzazione e manutenzione della viabilità di interesse provinciale.

5. La Regione interviene per la realizzazione e la manutenzione della R.E.T. con gli strumenti programmatori e finanziari di cui alla [L.R. 14 novembre 1996, n. 84](#) recante «Interventi a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica complessiva».

Nella eventualità che gli interventi interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'*art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*.

### **Art. 8**

#### *Interventi sulla Rete Escursionistica Toscana.*

1. Ai fini della presente legge, è vietato ogni intervento sulla viabilità inserita nel catasto della R.E.T., fatti salvi gli interventi di manutenzione e di apposizione della segnaletica previsti dagli articoli precedenti, nonché gli interventi colturali ed il taglio dei boschi.

2. Nella viabilità di uso privato, l'ente competente ai sensi dell'articolo 7 può rilasciare autorizzazioni per interventi diversi da quelli del comma 1, per motivate esigenze, ai soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri diritti reali.

## **TITOLO III**

### **Servizio di soccorso alpino**

#### **Art. 9**

#### *Organizzazione del soccorso.*

- 1. Al fine di garantire il soccorso delle persone infortunate o in stato di pericolo, sulla Rete Escursionistica della Toscana e comunque negli ambienti naturali, la Giunta regionale favorisce il coordinamento degli organismi a ciò preposti e stipula apposita convenzione con il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (S.A.S.T.) servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I. La suddetta convenzione regola, fra l'altro, la possibilità e le modalità di utilizzo delle strutture regionali esistenti sul territorio.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dalla convenzione la Regione assegna un contributo annuo al S.A.S.T. finalizzato:

a) all'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di periodiche esercitazioni delle squadre di soccorso;

b) all'adeguamento ed ammodernamento delle attrezzature necessarie per il servizio;

c) al rimborso delle spese delle squadre di soccorso, escluso quanto previsto dalla *L. 18 febbraio 1992, n. 162*;

d) alle spese di gestione del servizio nonché all'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione di incidenti escursionistici, alpinistici e speleologici.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno il S.A.S.T. trasmette alla Giunta regionale la relazione degli interventi svolti e dei costi sostenuti nell'anno precedente,

nonché il programma degli interventi operativi per l'anno in corso, corredato dal piano finanziario delle spese previste.

4. La Giunta regionale, verificata la documentazione di cui al comma 3, eroga il contributo annuale al S.A.S.T.

## **ITOLO IV**

### **Norme finali e transitorie.**

#### **Art. 10**

##### *Sanzioni amministrative.*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, compresa l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi che le esercitano in conformità alla [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), alla [L.R. 12 novembre 1993, n. 85](#) e alla [L.R. 10 aprile 1997, n. 27](#) e che ne introitano i relativi proventi.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000 chiunque faccia uso di segnaletica difforme da quella definitiva all'art. 6.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 300.000 a Lire 1.800.000 chiunque danneggi la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i sentieri della Rete Escursionistica Toscana.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 500.000 a Lire 3.000.000 chiunque contravvenga alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 8.

5. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui ai precedenti comma 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle Province, dei Comuni e dei parchi, di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

#### **Art. 11**

##### *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 9 si fa fronte, per l'anno 1998, con le disponibilità previste sul capitolo 38170 «Servizi di soccorso rete escursionistica ([legge regionale n. 17 del 1998](#))» del bilancio di previsione 1998. Agli oneri di spesa per gli esercizi 1999 e successivi si farà fronte con leggi di bilancio.

2. Agli altri oneri di spesa derivanti dalla presente legge si fa fronte con legge di bilancio, utilizzando allo scopo gli stanziamenti che saranno disposti per gli interventi finanziari previsti dalla [L.R. 14 novembre 1996, n. 84](#).